

Una democrazia oltre lo Stato? Il modello confederale del Kurdistan siriano

di Maria Chiara Locchi e Jacopo Paffarini

Abstract: *A democracy beyond the State? The confederalist model of Syrian Kurdistan* – The article aims at critically exploring “democratic confederalism” in the Autonomous Administration of North and East Syria (AANES – also known as Rojava) through the lenses of comparative public law. Above all, it shall assess its innovative political and institutional experience as an original vision of democracy beyond the State. In particular, the analysis will take into account both the ideological background of the AANES (with respect to Abdullah Öcalan and Murray Bookchin’s main works) and its fundamental principles and institutions, with a focus on women’s liberation and the ecological question.

Keywords: Rojava; democratic confederalism; Kurdistan; Autonomous Administration of North and East Syria; Abdullah Öcalan.

1. Il Rojava, il Kurdistan, i curdi: alcune notazioni introduttive

L’obiettivo di questo saggio è analizzare criticamente i tratti distintivi dell’esperienza politico-constituzionale dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava), alla luce di una ricostruzione della complessa “questione curda”, quale caso rilevante per lo studio comparatistico delle dinamiche contemporanee della forma di Stato.

Il termine “Rojava”, traducibile come “occidente” nella lingua curda, è utilizzato per identificare la regione occidentale del Kurdistan corrispondente all’area nord-orientale della Siria (*Rojavayê Kurdistanê*)¹. La stessa traduzione della parola “Rojava”, dunque, fa emergere un primo, fondamentale, elemento di criticità per chi si proponga di studiare da una prospettiva giuspubblicistica l’esperienza politico-constituzionale di “confederalismo democratico” che in quella regione si è andata consolidando: il Rojava non è uno Stato ed è parte di un’entità territoriale anch’essa priva

* La pubblicazione è frutto di ricerca nell’ambito del progetto “Dal pluralismo giuridico allo Stato interculturale. Statuti personali, deroghe al diritto comune e limiti inderogabili nello spazio giuridico europeo” (PI-prof. Lucio Pegoraro– CUP J34I19004200001).

** Il presente scritto è il prodotto di una riflessione comune dei due autori. Si attribuiscono tuttavia a M.C. Locchi i §§ 1, 2, 4, 6.1, mentre a Jacopo Paffarini i §§ 3, 5, 6.2, 6.3.

¹ C. Gunes, *The Kurds in a New Middle East. The Changing Geopolitics of a Regional Conflict*, London, 2019, 69.

della forma statale, il Kurdistan, i cui confini attraversano i territori di quattro Stati-nazione mediorientali (Turchia, Siria, Iran e Iraq)².

Il punto di partenza della nostra analisi, dunque, è lo scollamento tra la “nazione curda” come “comunità immaginata”³ e la dimensione politico-costituzionale dello Stato, uno scollamento che ha alimentato le rivendicazioni di stampo nazionalista di molti movimenti e partiti politici curdi nel XX e ancora nel XXI secolo, alla ricerca di uno Stato per il popolo curdo; rispetto a tale orizzonte statualistico la proposta del Rojava si configura come una coraggiosa alternativa che merita un approfondimento alla luce delle categorie del diritto pubblico comparato.

Il riferimento alla nazione curda come *imagined community* è funzionale a dar conto, seppur molto sinteticamente, del carattere complesso del processo di auto-percezione del popolo curdo in quanto entità unitaria.

Un primo elemento problematico è quello quantitativo, a causa delle difficoltà di calcolare esattamente il numero di individui – inquadrabili, sul piano giuridico, come cittadini tanto degli Stati nei quali il Kurdistan è ricompreso quanto di altri Stati, ovvero come apolidi – da considerarsi appartenenti al “popolo curdo”: le stime più affidabili vanno da un minimo di 25 a un massimo di 45 milioni di curdi nel mondo⁴.

Non meno controversa è l’identificazione dei marcatori identitari che definiscono la “nazione curda” e i caratteri dello stesso processo di formazione di tale “identità nazionale”.

In assenza di uno Stato che segni il perimetro, sul piano geografico ma altresì politico e istituzionale, del popolo curdo, la possibilità di concepire i curdi come un’entità (nazionale) unitaria è legata alla considerazione di elementi quali l’insediamento territoriale, la comune discendenza, i costumi e le tradizioni culturali, la lingua e la religione, l’appartenenza etnica⁵.

Se, da un lato, «it is doubtful that Kurds form an ethnically coherent whole in the sense that they have a common ancestry» e possono anzi registrarsi apporti arabi e turkmeni nella formazione delle confederazioni tribali curde⁶, «la lingua è il fattore base che unisce i curdi, ne contraddistingue la specificità e qualifica il carattere di nazione del popolo

² Una piccola porzione di territorio riconducibile al Kurdistan, facente parte dell’ex URSS, è ora ricompreso entro i confini di Georgia, Armenia e Azerbaigian.

³ Il riferimento è ovviamente a B. Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London-New York, 1983.

⁴ Cfr. l’*Encyclopaedia Britannica* (che riporta la forbice 25-30 milioni), last updated Apr. 5, 2023, www.britannica.com/topic/Kurd, e l’*Institut Kurde de Paris* (che, al 2016, identifica tra i 36.400 milioni e i 45.600 milioni i curdi nel mondo, compresi i “curdi della diaspora” residenti in Europa, che ammonterebbero a circa 1 milione e mezzo), 12 January 2017, www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004.

⁵ La presenza o meno di una «madrepatria», ossia di «uno Stato (nazionale) di riferimento» costituisce ancora oggi, nel diritto internazionale, il criterio di distinzione più ricorrente tra le “minoranze etniche”, che ne sono prive, e le minoranze, appunto, “nazionali”, cfr. F. Palermo, J. Woelk, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Milano, 2021, 17.

⁶ D. McDowall, *A Modern History of the Kurds*, London, Fourth Ed., 2021, 10.

curdo»⁷; sul piano religioso, la grande maggioranza (circa il 75%) dei curdi è di fede islamica sunnita (di scuola shafi'ita)⁸.

La dimensione spaziale svolge, evidentemente, un ruolo cruciale nella definizione dei curdi come “nazione”. I confini del Kurdistan quale entità territoriale, d'altra parte, sono difficilmente tracciabili in quanto intrinsecamente fluidi, frutto di una “geografia immaginativa”⁹ largamente dominata dalle vicende coloniali e, in particolare, dalla spartizione del Medio Oriente tra Gran Bretagna e Francia all'indomani della Prima Guerra mondiale¹⁰. Se il Kurdistan, infatti, in assenza di uno Stato, è definibile geograficamente as «the areas in which Kurds constitute an ethnic majority today»¹¹ e viene tradizionalmente segmentato in diverse parti che si trovano sotto il controllo dei quattro Stati già ricordati (in particolare, il Nord in Turchia, l'Ovest in Siria, l'Est in Iran e il Sud in Iraq), l'immagine cartografica attuale del Kurdistan non è sostanzialmente rintracciabile prima del 1920; nel contesto degli Imperi ottomano e persiano, infatti, i confini del Kurdistan (e quelli *nel* Kurdistan) delimitavano le province e gli emirati curdi costituiti all'interno delle formazioni imperiali¹².

⁷ M. Galletti, *Storia dei curdi*, Milano, 2004-2014, 39. I due principali “dialetti” esistenti oggi nel Kurdistan sono il *kurmanji* (nel nord) e il *surani* (nel sud).

⁸ D. McDowall, *op. cit.*, 11, si sofferma sulle peculiarità dell'Islam curdo con particolare riferimento alla rilevanza tanto delle confraternite sufi (*ṭarīqa*) quanto di espressioni di particolarismo religioso, quali le comunità Alevi e Yezidi, tradizionalmente associate all'organizzazione tribale della società curda. La restante parte della popolazione curda appartiene alla minoranza sciita, prevalentemente insediata in Iran (circa il 15%), e ad altri gruppi minoritari quali ebrei e cristiani.

⁹ Cfr. E. W. Said, *Orientalism*, New York, 1978, 49 s.

¹⁰ Con il Trattato di Losanna del 1923, in particolare, si spense la speranza di uno Stato nazionale per il popolo curdo, con la spartizione del Kurdistan ottomano tra Turchia, Iraq e Siria e il Kurdistan persiano ricompreso entro i confini dell'Iran: è a partire dagli anni Venti, quindi, che i curdi possono essere concepiti come minoranze (marginalizzate) all'interno di Stati nazionali e che la “questione curda” può leggersi quale tentativo, da parte degli Stati postcoloniali della regione mediorientale, «to contain the rise of the Kurdish national movement for democratic self-rule», cfr. K. Martin, *Liminal Lineages of the “Kurdish Question”*, in *Middle East Report, Kurdistan, One and Many*, 295, Summer 2020, <https://merip.org/2020/08/liminal-lineages-of-the-kurdish-question/> e F. Lattanzi, *Il diritto dei Curdi all'autodeterminazione: modalità di realizzazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2/2020. A partire dal Secondo dopoguerra le minoranze curde, al pari di altri gruppi minoritari, sono state sottoposte, seppur con modalità e intensità variabili, alle politiche di arabizzazione, turchizzazione e persianizzazione forzata promosse dalle autocrazie nazionaliste, concretizzatesi in misure discriminatorie e divieti riguardanti, ad esempio: l'utilizzo dell'alfabeto curdo e di nomi curdi per identificare persone e località; l'esistenza di istituzioni educative e culturali curde; l'accesso ai servizi amministrativi e allo stesso status di cittadinanza. Nell'ambito degli aspri conflitti regionali e delle violenze perpetrate dai regimi autocratici si calcola inoltre che, tra il 1979 e il 1991, siano stati uccisi più di 200.000 curdi in Iran, Iraq e Turchia, Cfr. H. Bozarslan, *The Kurds and the Middle Eastern “State of Violence”: The 1980's and 2010's*, in *Kurdish Studies*, 2, 2014, 4-13.

¹¹ M. R. Izady, *The Kurds. A Concise Handbook*, Washington DC., 1992, 1, che osserva come storicamente i confini dell'area geografica nella quale i curdi sono risultati predominanti hanno fluttuato sulla base di circostanze demografiche, storiche ed economiche relative alle diverse regioni del Kurdistan.

¹² Nell'ambito del Califfato islamico operavano infatti alcune dinastie curde, in grado di esercitare un controllo sui propri affari di carattere locale; è nel 1514 (battaglia di

Il processo di sviluppo di una coscienza nazionale del popolo curdo ha avuto un carattere per molti aspetti elitario, forgiato, da un lato, dai tanti e diversi movimenti politici a supporto della causa curda¹³ e, dall'altro lato, da intellettuali, poeti, artisti. Tali apporti, per gran parte del XX secolo, sono stati fortemente condizionati da un'impronta eurocentrica e dalla centralità del discorso modernizzatore, relegando ai margini gli elementi identitari più immediatamente riconducibili alla tradizione e al folklore, percepiti come reazionari. Un'inversione di tendenza è registrabile a partire dalla fine degli anni Novanta, con il recupero del patrimonio culturale immateriale curdo, e dell'idea stessa dei curdi come popolo indigeno, quale elemento di mobilitazione politica da parte di partiti e associazioni¹⁴.

Tale recupero richiede, secondo alcuni, il consolidamento della chiave di lettura transnazionale nella comprensione delle dinamiche di costruzione dell'identità curda; sebbene l'accostamento tra un carattere "indigeno" e uno "transnazionale" possa risuonare in prima battuta come un ossimoro, «Kurdish roots are being articulated through transnational routes»¹⁵. La

Cialdiran) che la provincia del Kurdistan, un'area geografica corrispondente fin dal XII secolo all'attuale regione curda dell'Iraq e dell'Iran, passò definitivamente sotto la sovranità dell'Impero Ottomano, cfr. H. Bozarslan, C. Gunes, V. Yadirgi, *Introduction. The Kurds and the Kurdish Question in the Middle East*, in H. Bozarslan, C. Gunes, V. Yadirgi (eds.), *op. cit.*, 2 s. Se nei secoli successivi, fino agli inizi dell'Ottocento, gli emirati curdi poterono godere di una relativa autonomia, con l'avvio del ciclo di riforme modernizzatrici noto come *Tanzîmât* (1836-1878) il processo di centralizzazione volto a contrastare la decadenza dell'Impero Ottomano segnò un momento di arretramento della (relativa) autonomia degli emirati curdi e, più in generale, di tutti i notabili locali. L'assenza di una prospettiva statale-nazionale ha comportato, tra l'altro, il potenziamento sul piano politico-sociale di componenti particolaristiche quali le tribù (*aşîrets*), cfr. M. Galletti, *op. cit.*, 33, che segnala la sostanziale incompatibilità tra "Stato" e "tribù".

¹³ Tali formazioni – che compongono un quadro intrinsecamente eterogeneo e conflittuale, non soltanto a causa dei diversi orientamenti ideologici ma anche sulla scorta di dissidi di natura personale e tribale tra dirigenti – risultano, tuttavia, non di rado interconnessi oltre i confini dei diversi stati nazionali. Nel 1978, in Turchia, è stato fondato il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) su impulso di Abdullah Öcalan, curdo di cittadinanza turca. Inizialmente attivo come organizzazione nazionalista di stampo marxista-leninista, dal 1999, per volontà dello stesso Öcalan, il PKK ha intrapreso una trasformazione della piattaforma politico-ideologica nella direzione del «confederalismo democratico», come si dirà meglio *infra* (par. 3.1). Abdullah Öcalan è stato condannato a morte nel 1999 dalla Turchia per tradimento e separatismo; nel 2002 la condanna è stata commutata in ergastolo e attualmente il leader curdo è detenuto nel carcere di massima sicurezza nell'isola turca di Imralı.

¹⁴ C.F. Allison, *The shifting borders of conflict, difference, and oppression: Kurdish folklore revisited*, in G. Stansfield, M. Shareef (eds.), *Kurdish Studies Revisited*, London, 2016, 115-133. La possibilità di configurare le rivendicazioni del popolo curdo all'insegna del paradigma dei "diritti dei popoli indigeni" affiora tanto in documenti ufficiali di centri di ricerca e gruppi di esperti internazionali (es. Council of Foreign Relations, *The Time of the Kurds*, 2015) quanto nella letteratura accademica (es. M. Gellman, *Democratisation and Memories of Violence: Ethnic Minority Rights Movements in Mexico, Turkey and El Salvador*, Abingdon, 2017).

¹⁵ I. Demir, *Kurdish Transnational Indigeneity*, in H. Bozarslan, C. Gunes, V. Yadirgi (eds.), *The Cambridge History of The Kurds*, Cambridge, 2021, 829, che osserva come l'associazione tra questi due termini consenta invece di sfuggire alle strettoie concettuali che minacciano entrambi, «by going beyond an essentialist understanding

dimensione transnazionale è presente fin dall'origine dei movimenti politici curdi ma ha acquistato un peso decisivo con la diaspora curda nei paesi occidentali¹⁶ ed è stata ulteriormente alimentata dall'esperienza del confederalismo democratico del Rojava, che ha reso possibile «for Kurds to see intra-Kurdish borders more vividly»¹⁷. Tale progetto non si è espresso nelle forme “normali” dell'autodeterminazione dei popoli basate sul binomio di etnia e territorio, ma ha rivisitato, piuttosto, il concetto di “minoranza” promuovendone l'apertura al di là delle convenzionali demarcazioni disciplinari, con l'intento di allargare le pratiche di democrazia a sfere crescenti di “subalterni”¹⁸.

Il valore comparativo dell'esperienza che ha avuto origine in Rojava si coglie pertanto dalla prospettiva dell'episteme della convivenza che intende generare e più specificamente, come si vedrà, per il contributo allo sviluppo di una «dimensione “bio-logica”» della soggettività umana da cui ricostruire i processi decisionali democratici, superando «gli artifici “tanato-logici” delle competizioni interessate tra *stakeholder*»¹⁹.

Da queste prime battute emerge in tutta la sua complessità il contesto storico, culturale, politico e, di conseguenza, giuridico-costituzionale nell'ambito del quale si è affermata l'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est, con il suo carattere al contempo “sperimentale”, potentemente marcato dal formante ideologico (rappresentato, come si dirà *infra*, soprattutto dal pensiero di Abdullah Öcalan e Murray Bookchin), e inestricabilmente condizionato dalle vicende storico-politiche degli Stati nazionali in Medio Oriente.

of indigeneity and rejecting the native uprooted and boundary-free construction of transnationalism», 830.

¹⁶ La letteratura sulla diaspora curda è molto estesa; cfr., da ultimo, J. Mahmod, *Kurdish Diaspora Online. From Imagined Community to Managing Communities*, Palgrave Macmillan, 2016, e B. Eliassi, *Kurdish Diaspora. A Transnational Imagined Community*, in H. Bozarslan, C. Gunes, V. Yadirgi (eds.), *op. cit.*, 848-868.

¹⁷ I. Demir, *op. cit.*, 840.

¹⁸ Sotto il profilo della tutela delle minoranze, anche in risposta ai criteri essentialisti adottati da altre esperienze, il confederalismo democratico immagina una “comunità estesa di pari”, aprendo cioè le frontiere concettuali oltre i soggetti normalmente qualificati come gruppi minoritari. Tale approccio non può essere ricondotto ad una scelta esclusivamente ideologica, ma trova dei riferimenti epistemologici nella *post-normal science* che ha da tempo rivendicato l'integrazione dei saperi disciplinari con le forme esperienziali della conoscenza, attraverso processi partecipativi in grado di prendere decisioni nelle situazioni “complesse”, cfr. S. Funtowicz, J. Ravetz, *Post-normal science*, in *Companion to Environmental Studies*, Routledge, 2018, 443-447; S. Funtowicz, *Cos'è e cosa non è la scienza post-normale*, in A. L'Astorina, C. Mangia (a cura di), *Scienza, politica e società: l'approccio post-normale in teoria e nelle pratiche*, Roma, 2022, 43-46.

¹⁹ Sul punto risulta centrale la distinzione tra «le pratiche del “contro-pubblico subalterno”», a cui si intende ricondurre l'esperienza del Kurdistan siriano, e «la “democrazia ambientale” di ispirazione fossile» messa in luce da M. Carducci, *Diritti della natura e “forme di governo”*, in F. G. Cuturi, *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Firenze, 2020, 121.

2. La questione curda entro il paradigma dello Stato-nazione

Come già rilevato precedentemente, la questione curda è stata tradizionalmente affrontata in epoca contemporanea, tanto sul piano dell'inquadramento politico e giuridico (internazionale e costituzionale) quanto al livello delle riflessioni teoriche, ricorrendo a concetti e strumenti collocabili entro il paradigma dello Stato-nazione, ovvero incentrati sulla dialettica tra una "nazione" maggioritaria che domina lo Stato e comunità minoritarie, concepite come territorialmente circoscritte ed omogenee sotto il profilo etnico-culturale, linguistico, ecc, a cui eventualmente riconoscere determinati diritti alla tutela della propria identità e spazi di autonomia e autogoverno²⁰.

Un primo concetto da richiamare è quello, già citato, di "minoranza", riferibile non soltanto alla veste giuridica delle richieste di riconoscimento avanzate dai movimenti e partiti curdi, ma, ancora prima e a un livello più profondo, alla stessa "pensabilità" tanto dei curdi come comunità territorialmente circoscritta quanto delle loro rivendicazioni di autonomia.

Se il ricorso alla qualificazione di "minoranza" appare ovvio nel contesto politico-istituzionale degli Stati nazionali nei quali il Kurdistan è ricompreso²¹, meno scontata è la pervasività del discorso sulla "protezione delle minoranze", con riferimento ai curdi, nel diritto internazionale o nel dibattito accademico, considerando le caratteristiche del popolo curdo sul piano della consistenza numerica e della relativa compattezza dell'insediamento territoriale. Posto che sulla nozione giuridica di "minoranza", come è noto, non esiste una posizione unanime e i suoi stessi confini definitivi risultano sfuggenti in quanto irrimediabilmente legati ai fattori di differenziazione che si intendono valorizzare in rapporto alla "maggioranza"²², l'insistenza sulla ricostruzione delle vicende dei curdi alla luce dei diritti dei gruppi minoritari dovrebbe piuttosto leggersi, secondo alcuni, come la manifestazione dell'utilizzo, spesso inconscio, di

²⁰ Tale dialettica risulta particolarmente complessa nelle cd. *divided societies*, nelle quali, cioè, le diversità etniche, linguistiche, religiose o culturali sono "politicamente salienti" in quanto persistenti marcatori di identità politica e base per la mobilitazione politica. Nel suo ormai classico lavoro dedicato al *constitutional design* delle *divided societies*, S. Choudhry, *Bridging comparative politics and comparative constitutional law: Constitutional design in divided societies*, in S. Choudhry (ed.), *Constitutional Design for Divided Societies. Integration or Accommodation?*, Oxford-New York, 2008, 26 s., identifica due principali modelli per la gestione della diversità: l'*accommodation*, che implica il riconoscimento, l'istituzionalizzazione e la promozione della diversità per mezzo di una molteplicità di strumenti costituzionali, e l'"integrazione", che insiste sulla necessità di non alimentare, e potenzialmente esacerbare, le differenze. Si occupano di analizzare questi due modelli anche J. McGarry, B. O'Leary, R. Simeon, *Integration or accommodation? The enduring debate in conflict regulation*, in S. Choudhry (ed.), *op. cit.*, 41 s.

²¹ Il riferimento all'"ovvietà" della qualificazione dei curdi come minoranza è da intendersi esclusivamente nel senso che in Turchia, Iraq, Siria e Iran i curdi sono effettivamente una minoranza dal punto di vista quantitativo, ma non nel senso che a tale condizione sia conseguito il riconoscimento di diritti di rappresentanza e autogoverno e forme di protezione dell'identità minoritaria. L'unica eccezione, peraltro altamente problematica, è rappresentata dal Kurdistan iracheno, come si dirà tra breve.

²² E. Palici di Suni, *Intorno alle minoranze*, Torino, 2002, 5. Per un'analisi del problema definitorio rispetto a "chi è minoranza" e "perché", cfr. F. Palermo, J. Woelk, *op. cit.*, 3-28.

“metageografie”, nel senso di «imagination about the segmentation of the world into continents, subcontinents, world regions, and states»²³. Il “nazionalismo metodologico” che ne deriva, incentrato sull’«autorità ordinatrice – potenza e forza – dello Stato-nazione»²⁴, porta gli studiosi a considerare la “Nazione”, lo “Stato” e la “Società” come le forme sociali e politiche “natural” del mondo moderno²⁵, e non come strutture artificiali la cui normalizzazione è frutto di processi storici. Questa lettura è ancora profondamente radicata nella comprensione della questione curda, nonostante il consolidamento di un approccio costruttivista e anti-essenzialista allo studio della nazione e del nazionalismo²⁶ e con la conseguenza che «when ‘minorities’ manage to establish command over areas of their settlement, these territories are still conceived of as anomalous, if not as a security problem or threat to the regional order»²⁷.

Un secondo complesso di teorie e strumenti è quello legato al federalismo e, più in generale, al “tipo di Stato” in rapporto all’eventualità dello spiccato pluralismo delle identità etniche, culturali, linguistiche, religiose – in ultima istanza, nazionali. Sul punto la dottrina comparatistica, dalla prospettiva tanto costituzionalistica quanto politologica, ha proposto molteplici modelli e classificazioni che valorizzano, in particolare, il nesso tra “Stato” e (pluri- o multi-) “nazione”, senza mancare di considerare i limiti delle tassonomie e teorie tradizionali, le quali, anche laddove maggiormente orientate a riconoscere il sostrato sociale e culturale degli assetti istituzionali, «quasi mai tengono conto di realtà diverse da quelle statuali, e anche quando propongono soluzioni integrative, nel federalismo, di culture diverse, danno spesso anche se non sempre per scontato che la base e il punto di approdo siano le categorie della statualità e della cittadinanza»²⁸.

²³ A. Fischer-Tahir, *Reconfiguring the Kurdish Nation on YouTube: Spatial Imaginations, Revolutionary Lyrics, and Colonial Knowledge*, in A. Strohmaier, A. Krewani (eds.), *Media and Mapping Practices in the Middle East and North Africa. Producing Space*, Amsterdam, 2021, 301. Il concetto di “metageographies” è sviluppato da M. Lewis, K.E. Wigen, *The Myth of Continents: A Critique of Metageography*, Berkeley, 1997, ix, che lo identificano con il «set of spatial structures through which people order their knowledge of the world: the often unconscious frameworks that organize studies of history, sociology, anthropology, economics, political science, or even natural history».

²⁴ U. Beck, *Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999, 4.

²⁵ U. Beck, *La società cosmopolitica. Prospettive dell’epoca post-nazionale*, Bologna, 2003, 35 s. Sull’idea di “nazionalismo metodologico” sviluppata da U. Beck cfr. L. Succimarra, *Spazio politico e identità: riflessioni sul dibattito in corso*, in *Meridiana*, 49, 2004, 281-282, il quale, osservando che «il tradizionale sguardo delle scienze sociali si rivela [...] profondamente condizionato dalla rappresentazione spaziale implicita nella modernità politica», evidenzia come «quello che a tutti gli effetti costituisce il riflesso epistemologico di una contingente esperienza storica si trasforma in un’onnicomprendiva logica del sociale e del politico».

²⁶ Il riferimento è, ovviamente, al già citato lavoro di Benedict Anderson (v. n. 3) e a E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L’invenzione della tradizione*, Torino, 2002.

²⁷ A. Fischer-Tahir, *op. cit.*, 301.

²⁸ L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, 299, che sottolineano l’importanza di considerare altresì «fenomeni disaggregativi» nonché l’eccentricità della recezione del tipo di Stato federale, nei termini di un federalismo solo “di facciata”, in esperienze costituzionali extra-occidentali, tra le quali quelle di molti paesi islamici, 320 s.

Nell'ambito di tale impostazione metodologica incentrata sulla valorizzazione della pluralità delle esperienze empiricamente osservabile a livello globale rispetto all'integrazione tra "federalismo" e "plurinazione"²⁹, è stata proposta la distinzione tra Stati federali multinazionali (es. Canada, India, Belgio) e Stati autonomici plurinazionali (es. Bolivia): mentre per i primi «prevale il principio autodeterministico territoriale, vestfaliano e wilsoniano, portatore di una visione liberale della convivenza multiculturale», i secondi – «contemperando diverse istanze nazionali in una compagine statale non federale – prospettano forme inedite di autonomia non (esclusivamente) territoriale e di *ingegneria costituzionale interculturale*»³⁰.

Tenendo conto della complessità di tale apparato di teorie e assetti istituzionali osservabili a livello comparato, c'è da considerare altresì la peculiarità delle forme di accomodamento/integrazione delle differenze etniche, religiose, linguistiche nel contesto mediorientale, dove l'introduzione a livello costituzionale di istituti orientati alla tutela delle minoranze è avvenuta all'insegna del recupero di istituzioni sociali e politiche risalenti nel tempo, tipiche di assetti istituzionali precedenti alla penetrazione della forma di Stato-nazione di stampo occidentale³¹ e in alcuni casi in polemica con l'"unanimismo" delle autocrazie nazionaliste arabe³².

Con l'eccezione del confederalismo democratico nel Kurdistan siriano, di cui saranno evidenziati più avanti i tratti di spiccata originalità, gli stessi movimenti nazionalisti curdi hanno dunque operato entro il paradigma statale già descritto, contestando la legittimità dei confini statali degli Stati mediorientali che inglobano il Kurdistan ma sostanzialmente confermando la logica dello Stato-nazione, "corretta" alla luce del principio di tutela delle minoranze³³; l'orizzonte ultimo, infatti, rimane quello di uno Stato curdo, la

²⁹ L. Pegoraro, *Para una teoría integradora del federalismo y la plurinación*, in *Federalismi.it*, n. 19, 5/10/2016.

³⁰ E. Buono, *La questione plurinazionale nel diritto pubblico comparato*, Napoli, 2022, 102 s., che si riallaccia alla distinzione, avanzata da A.G. Gagnon, *Oltre la «nazione unificatrice» (in difesa del federalismo multinazionale)*, Bologna, 2008, tra federalismo mononazionale e multinazionale, proponendo una classificazione «culturalmente informata dei tipi di Stato [...], necessariamente duttile e *fuzzy* [...], fondata su due differenziali: l'*unitarietà* e la *simmetria*».

³¹ Il riferimento, in particolare, è a quegli istituti che prevedevano il riconoscimento di una forma di protezione giuridica su base confessionale, quali la *dhimma* e, in ambito ottomano, la *millet*. Sull'ambigua, e problematica, connessione tra la perdurante ricostruzione della condizione giuridica delle minoranze nei paesi arabi all'insegna del sistema delle *millet* e le *minority politics* supportate a livello internazionale cfr. W. Kymlicka, E. Pfössl, *Introduction*, in W. Kymlicka, E. Pfössl (eds.), *Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World*, 2014, 9 s.

³² Cfr. E. Picard, *Conclusion. Nation-building and minority rights in the Middle East*, in A. N. Longva, A. S. Roald (eds.), *Religious Minorities in the Middle East. Domination, Self-Empowerment, Accommodation*, Leiden-Boston, 2012, 328 s.

³³ Tale principio, sancito da numerose convenzioni di diritto internazionale e ormai affermatosi tra gli elementi irrinunciabili dello stesso costituzionalismo liberal-democratico (per quanto estremamente variabili risultano l'ampiezza e la natura dei diritti protetti e degli strumenti di protezione), si è affermato nello stesso contesto mediorientale, tanto che «for every state of the Middle East, respect for minority rights has become – together with women's rights – the barometer of its successful transition to democracy», *ivi*, 340.

cui estensione geografica corrisponda all'area nella quale i curdi sono maggioranza e che riconosca determinate forme di protezione delle minoranze non curde.

L'esperienza del Kurdistan iracheno può essere osservata alla luce di quanto appena detto: l'assetto istituzionale delineato nella Costituzione irachena del 2005, infatti, con riferimento tanto ai curdi come minoranza all'interno dell'Iraq³⁴ quanto alle minoranze non curde all'interno della Regione Autonoma del Kurdistan³⁵, mostra i gravi limiti degli strumenti di tutela dei gruppi minoritari³⁶ e non riesce, in ultima analisi, a superare la tensione tra assetto federale multinazionale e pulsioni secessioniste³⁷.

³⁴ La considerazione dei curdi quale “minoranza” all'interno dello Stato iracheno emerge in diversi passaggi della Costituzione (es. Preambolo, artt. 4, 117, 141). Oltre al riconoscimento di diritti linguistici, la tutela dei curdi è ricollegata alla garanzia della rappresentanza politica delle minoranze etniche e religiose, che non è sancita a livello costituzionale ma è prevista dalla legge elettorale irachena a favore dei cristiani (5 seggi) e di altri gruppi minoritari (un seggio ciascuno a yazidi, sabei mandei, shabak e curdi fayli, questi ultimi di fede sciita; cfr. l'attuale legge elettorale irachena, n. 9 del 2020). Pur in assenza di una formalizzazione sul modello libanese, inoltre, va segnalata «la prassi di procedere all'elezione di un Presidente della Repubblica curdo (Jalal Talabani, Fuad Masum e Barham Salih) che poi nomina un primo ministro scita», F. D'Aniello, *Il federalismo nel Kurdistan meridionale: potenzialità e limiti*, in *Diritto Pubblico*, 3, sett.-dic. 2018, 926. L'art. 117 Cost. riconosce ufficialmente la “regione del Kurdistan”, «along with its existing authorities», come una regione federale, nell'ambito di un assetto che prevede una capitale decentrata, regioni, governatorati e amministrazioni locali. Sul fallimento del progetto di federalismo asimmetrico iracheno e, in particolare, dell'esperienza del Kurdistan iracheno come modello di autonomia e avanzamento democratico per il popolo curdo cfr. A. Dirri, *The Iraqi Federation and the Kurdistan Regional Government: the conflict between communal and oil and gas policies*, in *Perspectives on Federalism*, 3, 2019, 92 s.

³⁵ Lo status delle minoranze interne al Kurdistan iracheno (arabi e turkmeni in quanto gruppi etnici e cristiani e yezidi come minoranze religiose) è regolato all'insegna di una maggiore apertura rispetto agli standard di tutela mediamente garantiti nel contesto mediorientale, con il riconoscimento, in particolare, dell'autonomia normativa e giurisdizionale su base confessionale nella sfera dello statuto personale e di un sistema di riserva di quote parlamentari. Anche nel contesto curdo, tuttavia, gli strumenti di protezione delle minoranze non possono essere valutati positivamente sotto il profilo dell'effettività, MERI – Middle East Research Institute, *Protecting minorities' rights in the Kurdistan Region. A tailor-made model*, Erbil, 2015, 5.

³⁶ Con riferimento, in particolare: all'ineffettività dei diritti linguistici (cfr. il Briefing Paper *Iraq: The Situation of Ethnic and Religious Minorities*, presentato al Parlamento europeo dall'*Unrepresented Nations and Peoples Organization*, 20 June 2013, 1); al carattere fortemente simbolico del sistema dei seggi riservati a favore delle minoranze etniche e religiose (cfr. S. Fazil, *The Political Marginalisation of Ethnic and Religious Minorities in Iraq*, in *Manara Magazine*, March 17, 2022); al rapporto conflittuale tra Stato centrale e Regione autonoma (con riguardo, in particolare, ai c.d. *disputed territories*, il cui status rimane irrisolto nonostante la previsione dell'art. 140 della Cost., e alla gestione di gas e petrolio).

³⁷ Nel settembre 2017 si è svolto un referendum per l'indipendenza del Kurdistan iracheno, che ha ottenuto il 92,7% dei consensi (con il 72% di affluenza); a seguito del disconoscimento da parte del Governo centrale, l'allora Presidente della Regione autonoma Masoud Barzani si è dimesso rinunciando a perseguire il progetto indipendentista. A dimostrazione dell'ineliminabile dimensione statale-nazionale delle aspirazioni curde, resa ancora più complessa dall'exasperata conflittualità politica interna, c'è anche la vicenda della Costituzione del Kurdistan iracheno: approvato dal

3. I profili istituzionali dell'esperienza del Rojava

3.1. Dall'ecologia sociale di Murray Bookchin al confederalismo democratico di Abdullah Öcalan: la componente ideologica

Lo sviluppo dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est si presta a essere studiato alla luce di alcuni riferimenti ideologici specifici rinvenibili negli articoli del suo "Contratto Sociale" che disciplinano i profili procedurali e sostanziali del confederalismo democratico.

Il disegno istituzionale del Rojava riproduce i fondamenti dell'ecologia sociale sistematizzata da Murray Bookchin³⁸, a cui ha ampiamente attinto Öcalan nell'elaborare un'analisi storica critica verso le gerarchie sociali e lo Stato-nazione in Medio Oriente³⁹. Il pensiero del filosofo statunitense, unitamente alle correnti ecofemministe e della *Food Sovereignty*, su cui si tornerà in seguito (par. 4 e 5), hanno avuto un ruolo fondamentale nel superamento delle posizioni marxiste-leniniste del PKK e nella rinuncia a identificare in un futuro Stato-nazione curdo l'obiettivo principale del Movimento di Liberazione.

L'originalità della proposta del confederalismo democratico si fonda sulla sua impronta ecologica radicale, che permea l'intera costruzione della disciplina dei poteri e dei rapporti di convivenza. La premessa comune delle correnti di pensiero menzionate è infatti rappresentata dalla contestazione dell'impostazione analitica positivista, che tiene separati esseri umani e mondo naturale. Ai pensatori marxisti e liberali che ricollegano la nascita delle gerarchie alla lotta per la sopravvivenza nel "Regno della Necessità", Murray Bookchin oppone una diversa ricostruzione storica, a partire dalla quale descrive la riduzione dell'autonomia personale e dei gruppi come la conseguenza dell'affermazione delle strutture amministrative imperiali e non delle innovazioni produttive⁴⁰. Dal punto di vista dell'ecologia sociale

Governo della Regione autonoma il 24 giugno 2009, il *draft* della nuova costituzione non è mai stato sottoposto al necessario referendum popolare a causa dell'opposizione interna di alcune forze politiche di minoranza.

³⁸ Scrittore e pioniere del movimento ecologico degli Stati Uniti, che alla fine del secolo scorso produsse le sue più importanti riflessioni sulle origini della gerarchia e anticipò molti dei problemi che il pensiero tecnologico avrebbe sollevato nella dimensione sociale e politica. Tra i molteplici contributi alla discussione sulle basi ideologiche del Confederalismo democratico, cfr. D. Gerber, S. Brincat, *When Öcalan met Bookchin: The Kurdish Freedom Movement and the Political Theory of Democratic Confederalism*, in *Geopolitics*, vol. 26, 1, 2018.

³⁹ Il contributo di Murray Bookchin è presente e facilmente rilevabile nell'intera produzione di Abdullah Öcalan a partire dall'inizio della prigionia. Cfr. A. Öcalan, *Il PKK e la questione curda nel XXI secolo*, Milano, 2013; Id., *Oltre lo Stato, il potere e la violenza*, Milano, 2016; Id., *Civiltà e verità. L'era degli dei mascherati e dei Re travestiti. Manifesto della civiltà Democratica. Vol.1*, Milano 2019; Id., *La civiltà capitalista. L'era degli Dei senza maschera e dei Re nudi. Manifesto della civiltà democratica. Vol. 2*, 2021; Id., *Sociology of Freedom. The Manifesto of the Democratic Civilization. Vol. III*, USA, 2020.

⁴⁰ «E tuttavia ci fu certamente innovazione, non degli strumenti di produzione, ma degli strumenti di amministrazione. Quanto a burocrazia, sistema giuridico e forze armate, mobilitazione del lavoro e centralizzazione del potere, l'impero romano fu, al suo apice, l'erede se non l'eguale dell'apparato autoritario degli imperi precedenti». Lo sviluppo delle amministrazioni imperiali, secondo Bookchin, fu «difficile» nelle regioni abitate

l'accentuarsi dei rapporti di subalternità tra gruppi in fasi specifiche della storia ha determinato il progressivo allontanamento delle comunità umane dagli altri ecosistemi, rompendo così i fondamenti etici della produzione materiale⁴¹.

Tali posizioni hanno avuto recentemente positivi riscontri tra gli studi antropologici. Si noti, infatti, la critica di Brian Morris alle tesi relative alla «scarsità delle risorse naturali», che avrebbero portato gli esponenti marxisti a condividere con gli economisti liberisti l'eccessiva preoccupazione per le «pre-condizioni della libertà» – quali l'abbondanza materiale, l'accesso alle tecnologie e alle risorse naturali – piuttosto che per le «condizioni» della stessa⁴². Per l'ecologia sociale, invece, queste ultime sono garantite quando i modelli di produzione e di urbanizzazione rispettano la «scala umana», cioè sono sviluppati nell'ambito di un quadro etico plasmato dal diretto coinvolgimento degli abitanti della città attraverso gli istituti della democrazia diretta.

Le divisioni tra «struttura» e «sovrastruttura», tra «economico» e «politico», tra «naturale» e «culturale» sono dunque il frutto di un modo di ragionare derivante non da una razionalità originata dall'istinto di sopravvivenza, ma dalle «deformazioni della soggettività» che hanno oscurato le «naturali interdipendenze» e legittimato il dominio su minoranze, donne e segmenti sociali subalterni⁴³. Le tesi dell'ecologia sociale, in tal senso, introducono nell'orizzonte teorico del Movimento di Liberazione del Kurdistan una lettura fortemente critica dei passaggi storici in cui si sono consumati tentativi di «assimilare» la diversità delle qualità umane e la complessità delle relazioni sociali per mezzo di grandezze istituzionali «scalabili», ossia razionalmente «misurate» e «controllabili», così come si è preteso di fare con gli ecosistemi non umani⁴⁴. L'organizzazione della

da piccoli agricoltori mentre «era assai più facile che si sviluppassero, come di fatto si svilupparono, lì dove la posizione dei piccoli agricoltori si era andata indebolendo o dove erano presenti grandi *surplus* di manodopera», cfr. M. Bookchin, *L'ecologia della libertà*, Milano, 2017, 383-384.

⁴¹ «Oltre ad irreggimentare un elevatissimo numero di uomini per determinati compiti, quella tecnica istituzionale aveva tre scopi essenziali: intensificare il processo lavorativo, astrarlo e oggettificarlo», *ivi*, 385. La tecnica, nella sua connotazione classica di *techné*, implica, secondo Bookchin, «un'enfasi etica sul limite». Tuttavia, nel momento in cui venne contrapposta alle esigenze della comunità, la *techné* «perse le sue originarie connotazioni etiche e assunse un significato strettamente strumentale» (393).

⁴² Si veda B. Morris, *Pioneers of Ecological Humanism*, Brighton, 2012, 245.

⁴³ Cfr. M. Bookchin, *L'ecologia*, cit., 376-7: «Non è l'esigenza di surplus materiale che produce le gerarchie e le classi dominanti; al contrario sono le gerarchie e le classi dominanti che producono grandi surplus di ricchezza materiale [...] le strutture politiche fanno parte della tecnica non meno degli strumenti e delle macchine».

⁴⁴ Per una critica all'applicazione della logica matematica delle grandezze scalabili ai sistemi naturali e alle società umane, cfr. A. Lowenhaupt Tsing, *Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo*, Trento, 2021, 289-290. Con riferimento alla *Termination* (1954), che poneva fine agli obblighi del governo degli Stati Uniti verso la tribù Klamath, l'A. osserva che «negli anni Cinquanta la scalabilità era una questione di cittadinanza oltre che di sfruttamento delle risorse. L'America era il *melting pot* nel quale gli immigrati potevano essere omogeneizzati e divenire cittadini produttivi. L'omogeneizzazione permetteva il progresso: l'avanzare della scalabilità nel mondo degli affari e nella vita civica».

comunità viene pertanto ripensata secondo forme flessibili e mutualistiche per potersi conciliare con l'ambiente naturale da cui dipende⁴⁵.

Alla luce delle tesi di Murray Bookchin, per il quale le istituzioni politiche sono parte della tecnica di produzione non meno delle macchine, Abdullah Öcalan spiega il trapianto del modello di Stato-nazione in Medio Oriente da parte delle potenze occidentali con l'intento di rendere possibile «the most far-reaching conquest and colonization that the society has ever experienced»⁴⁶. In contrapposizione alle tendenze centripete, l'analisi storica dei percorsi di emancipazione dalle gerarchie porta in luce la rilevanza dell'assetto confederale quale tecnica istituzionale più appropriata per «democratizzare l'interdipendenza» che dovrebbe esistere tra le comunità⁴⁷.

La proposta alla base del confederalismo democratico per la questione curda si pone, in tal senso, oltre le dimensioni classiche del diritto all'autodeterminazione “per mezzo” o “all'interno” dello Stato e, anzi, propone il problema della coerenza della forma di stato e di governo con il quadro dei principi che reggono l'interazione tra gli ecosistemi⁴⁸. Al posto di un'economia nazionale dipendente dalle esportazioni di petrolio, gas e *commodities* alimentari, il Movimento di Liberazione del Kurdistan persegue il superamento delle subalternità tra gruppi e individui create proprio dall'economia estrattiva, il quale può verificarsi pienamente solo con «il ritorno a una concezione di una natura viva e sacra, andata persa»⁴⁹.

3.2. L'assetto confederale dei poteri dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est

Il Contratto Sociale dell'Amministrazione Autonoma viene approvato per la prima volta il 29 gennaio 2014 alla vigilia degli attacchi dell'IS contro Kobane e Cizîrê, mentre la sua versione definitiva viene promulgata a seguito della loro liberazione, il 19 dicembre 2016, dall'Assemblea Costituente del Federalismo Democratico del Nord della Siria.

La lettura del Preambolo offre importanti spunti per comprendere alcuni profili «autoctoni» dell'esperienza di autogoverno, i quali possono essere riscontrati sia nell'enfasi sul lascito del dominio coloniale in termini

⁴⁵ Secondo le più recenti tesi sullo sviluppo delle specie, «la simbiosi appare la regola non l'eccezione»: si veda S. Gilbert, D. Epel, *Ecological Development Biology*, Sunderland, 2008, 672-3.

⁴⁶ Cfr. A. Öcalan, *The Sociology of Freedom*, cit., 208.

⁴⁷ M. Bookchin, *The Next Revolution. Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy*, London-New York, 2015, 106. I prototipi della struttura del confederalismo vengono rilevati in specifiche esperienze storiche in cui il decentramento degli assetti di potere, dovuto alle resistenze delle città ai processi di formazione degli imperi e, in seguito, degli stati, ha trovato luogo insieme a pratiche di democrazia diretta: in epoca contemporanea uno degli esempi più significativi per Bookchin è rappresentato dall'esperienza della Catalogna nell'ambito della Seconda Repubblica di Spagna (82).

⁴⁸ Come è stato suggestivamente osservato, nella corsa contro il tempo per riconciliare le attività umane agli equilibri naturali, «le forme di governo umane devono aprirsi a inedite modalità di funzionamento non più solo “circolari”, ma soprattutto interdisciplinari, interspaziali e intergenerazionali, al fine di essere la più “planetaria” possibile, sia a livello locale che statale e internazionale», v. M. Carducci, *Diritti della natura e “forme di governo”*, cit., 126-7.

⁴⁹ A. Öcalan, *Oltre lo Stato*, cit., 293-294.

di conflitti etnici, sia nella presentazione di un assetto dei poteri genuinamente inclusivo delle diversità⁵⁰. L'incipit del Contratto Sociale – il «we, peoples of Rojava/Northern Syria» – si arricchisce con l'inclusione di «all segments of people, in particular women and youth», che contribuisce a caratterizzare in senso “non territoriale” le sfere di autonomia su cui si fonda la proposta dei partiti curdi. Come è stato significativamente osservato, «Democratic Confederalism has shown that although every autonomy exists within a given territory, this territory must not necessarily be static and tied to one state only»⁵¹.

Il Movimento di Liberazione del Kurdistan non solo si rifiuta di divenire la “nazione dominante”⁵² nella Siria nord-orientale, ma si impegna nella costruzione di un processo decisionale *bottom-up*, allo scopo di riportare il potere nell'ambito di una «scala umana» che, seguendo le elaborazioni dell'ecologia sociale, viene identificata con la dimensione cantonale (nei territori di montagna) o municipale (nelle aree urbane)⁵³. Il disegno istituzionale risultante dal processo costituente del 2016 persegue l'idea di una de-concentrazione dei poteri, in quanto «per i popoli non è importante la fondazione di uno Stato, ma la fondazione di un governo democratico»⁵⁴. La Carta del Rojava attribuisce ai «cantoni» la competenza di gestire le relazioni esterne, l'organizzazione della difesa, della giustizia (artt. 56 e 57) e, dimostrando di non voler contestare i confini geopolitici esistenti, nel suo Preambolo manifesta una ferma fiducia in una futura «democrazia federale» in Siria, di cui l'Amministrazione Autonoma intende far parte.

Sebbene i profili di diritto internazionale meriterebbero un'attenzione specifica che non può essere concessa in questa sede, vale la pena riportare alcune osservazioni a proposito delle implicazioni “positive” che la natura

⁵⁰ «The tyrannical nation-state regime, which has been unfair to the different components of Syrian people, has led the country to destruction and fragmentation of the society fabric. To end this chaotic situation, the democratic federal system is an optimal solution to address the national, social, and historical issues in Syria». Una versione inglese del Contratto Sociale è disponibile al sito *Rojava Information Center*, <https://bit.ly/3SAxwMB>

Sulla riscoperta di valori non-occidentali e non-settentrionali in funzione del superamento delle tensioni create dai modelli giuridici post-coloniali, si veda la definizione di «costituzionalismo autoctono» alla luce delle esperienze del subcontinente indiano proposta da P. Viola, *Costituzionalismo autoctono. Pluralismo culturale e trapianti giuridici nel subcontinente indiano*, Bologna, 2020, 67 s.

⁵¹ Cfr. R. Burç, *Non-territorial autonomy and gender equality: The case of the Autonomous Administration of North and East Syria -Rojava*, in *Philosophy and Society*, vol. 31, 2020, 335.

⁵² Nella seconda e definitiva versione il Contratto Sociale non fa più riferimento esclusivamente al nome curdo «Rojava», il quale viene sempre accompagnato, e spesso sostituito, dalla dicitura «Amministrazione Autonoma della Siria del Nord».

⁵³ Si vedano le riflessioni di M. Bookchin, *La democrazia diretta*, cit., 57 s. il quale aveva teorizzato che le assemblee cittadine si sarebbero dovute costituire «a livello municipale nei comuni a misura umana, [...] a livello di vicinato e di quartiere nelle città più estese o addirittura nelle aree metropolitane»

⁵⁴ «Collegare una questione nazionale o sociale alla fondazione o alla distruzione di uno Stato è essenzialmente un lascito della concezione delle vecchie classi sfruttatrici. [...] Dal punto di vista del metodo scientifico la costruzione della democrazia va ben oltre la fondazione di uno Stato, è più realistica e più corrispondente agli interessi dei popoli», v. A. Öcalan, *Il PKK e la questione curda*, cit., 40.

non etnica, ma strettamente politica e democratica, delle rivendicazioni curde avrebbe sui margini di legittimità del governo *de facto* formatosi nel 2012⁵⁵. Più precisamente, l'impostazione inclusiva promossa dal Contratto Sociale del Rojava non solo concorda con i principi dello *ius cogens* (quali l'integrità territoriale, la partecipazione e la tutela delle minoranze), ma ha favorito anche relazioni interstatali con altre visioni "communaliste" presenti oltre la frontiera siriana, disinnescando pericolose auto-referenzialità e tensioni etniche⁵⁶.

La risposta del confederalismo democratico al dominio assimilazionista storicamente espresso dagli Stati-nazione del Medio Oriente consiste in un sistema di convivenza disegnato lungo le direttrici del "decentramento" e della "diffusione" dei poteri, il quale aspira a sostituire la gerarchia sociale e la burocrazia statale con il mutuo appoggio tra le comunità (art. 14 del Contratto Sociale), la federazione delle componenti sociali nei consigli (art. 8 e 10) e la democrazia diretta praticata delle comuni urbane e rurali (art. 48).

Il primo elemento dell'assetto istituzionale dell'Amministrazione Autonoma è costituito proprio da queste ultime, che sono il livello di potere pubblico più prossimo per gli abitanti del Nord-Est della Siria e svolgono le funzioni di organizzazione della difesa, di educazione all'ideologia confederalista e di gestione dei rapporti tra gruppi (compresa la mediazione delle controversie). La comune si occupa anche di promuovere le cooperative di produzione che rappresentano la struttura portante del progetto economico confederale fondato sull'agroecologia e la creazione di reti di distribuzione basate sull'autodeterminazione dei bisogni (cfr. *infra*, par. 5). L'intenzione di dare un segnale di discontinuità rispetto al centralismo delle prassi amministrative degli Stati-nazione della regione si rileva anche nel rifiuto di stabilire a priori l'estensione territoriale della comune in base a parametri geografici. Si considerano, piuttosto, le "caratteristiche organiche" della comunità territoriale, come la presenza di usi collettivi della popolazione o di legami interfamiliari nel territorio⁵⁷. La democrazia diretta

⁵⁵ G. Pentassuglia, *Assessing the Consistency of Kurdish Democratic Autonomy with International Human Rights Law*, in *Nordic Journal of International Law*, vol. 89, 2, 2020, 168-209.

⁵⁶ Cfr. G. Pentassuglia, *Do Human Rights Have Anything to Say about Group Autonomy?*, in G. Pentassuglia (ed.), *Ethno-Cultural Diversity and Human Rights: Challenges and Critiques*, Leiden-Boston, 2018, 139. Si veda anche T. J. Phillips, *Democratic Confederalism in Syria: The Nation State, the Kurds, and the International Law*, in O. Akbulut, E. Aktoprak (eds.), *Minority Self-Government in Europe and the Middle East*, Leiden-Boston, 2019, 201-223, in particolare, 221: «Since the DFNS [Democratic Federation of Northern Syria n.d.r.] is, in its present configuration, a very diverse *de facto* entity the ongoing ability of the federal project to engage democratically with diverse groups that together make up the population of DFNS, and to gain or maintain their support, will add another layer of legitimacy».

⁵⁷ La Comune viene formata secondo un criterio di prossimità, unendo nuclei familiari e individui che condividono, oltre allo spazio geografico, l'accesso a determinate risorse, la lingua e gli usi. Secondo le stime più attendibili le Comuni attualmente esistenti raccolgono dalle 30 alle 150 famiglie (dai 150 ai 1500 abitanti), cfr. T. Schmidinger, *Rojava. Revolution, War, and the Future of Syria's Kurds*, Londra, 2018, 134; Rojava Information Center, *Oltre le linee del fronte. La costruzione del sistema democratico nella*

in questo ambito si basa sulla suddivisione dei compiti in comitati a cui possono aderire gli abitanti: il disegno originario del Contratto Sociale prevede nove materie, sebbene non tutte le Comuni riescono a coprirle⁵⁸. Su questo fronte, infatti, si segnalano alcune difficoltà di attuazione nei territori annessi dopo il 2018, nei quali la popolazione araba, maggioritaria, non ha condiviso i passaggi dello sviluppo dell'ideologia del Movimento di Liberazione del Kurdistan⁵⁹.

Il sistema dei consigli rappresenta invece l'ossatura istituzionale superiore dell'Amministrazione Autonoma, che si sviluppa su più livelli territoriali: quartieri, distretti (a cui si aggiungono i sottodistretti e i municipi nelle città maggiori) e i «cantoni» (dopo il 2018, rinominati «regioni»). I consigli sono definiti «unità sociali» di origine elettiva, sono composti per il 60% da mandatari liberamente eletti e per il 40% scelti dalle organizzazioni sociali, femminili, culturali ed etniche (art. 50, Contratto Sociale). Ad ogni livello dei consigli vengono «discussi e decisi gli affari comunitari» e «definite le politiche comuni» secondo un processo che parte dai territori di minor dimensione. Tale dinamica ascendente è resa possibile dagli organi di coordinamento, formati dai mandatari scelti dalle Comuni a livello di base e dai consigli a livello di quartiere e di municipio. Secondo quella che potrebbe essere definita una «lettura radicale» del principio di sussidiarietà, il legame confederale viene attivato in senso ascendente se non è possibile l'autogoverno comunitario o la gestione diretta delle controversie e, in ogni caso, la delega espressa con le elezioni è vincolata ai termini definiti dalle unità territoriali e sociali inferiori, le quali in ogni momento possono revocare il mandato (art. 72).

Tale ultima previsione si ricollega all'obiettivo centrale di promuovere la massima partecipazione civica, che trova una chiara corrispondenza nelle tesi delle ultime opere di Murray Bookchin, dove è sottolineata l'importanza dell'educazione alla gestione degli affari comunitari richiamando il concetto di «*paideia*» dell'antica democrazia ateniese⁶⁰. È in questo senso che dovrebbe intendersi il ruolo del «Movimento per la Società Democratica - Tev-Dem», creato per mettere in rete le associazioni civili che, in quanto «basi del federalismo» (art. 8), affiancano l'Amministrazione Autonoma⁶¹.

Siria del Nord e dell'Est, 19 dicembre 2019, 20, disponibile alla pagina <https://bit.ly/3JwWPuZ>

⁵⁸ La Comune si organizza in comitati per l'esercizio delle seguenti competenze: autodifesa, istruzione, riconciliazione e giustizia, donne, giovani, salute, famiglie dei martiri, arte e cultura ed economia.

⁵⁹ Tali difficoltà, peraltro, sono state riconosciute, sebbene in chiave costruttiva e non invalidante, anche da «fonti interne» al Movimento di Liberazione: cfr. Rojava information Center, *op. cit.*, 26-29. Per un commento più critico, cfr. C. Hammy, T.J. Miley, *Lessons From Rojava For The Paradigm of Social Ecology*, in *Frontiers of Political Science*, 3, 2021.

⁶⁰ Sul recupero della «*Paideia*» come «lifelong education of the citizen for the practice of civic self-management», cfr. M. Bookchin, *The Next Revolution*, cit., 77.

⁶¹ Con riferimento ai «gruppi minoritari», alle donne e ai giovani, il riconoscimento delle loro organizzazioni da parte dell'Amministrazione Autonoma conferma le prassi già riscontrate di «autonomia personale», in cui le «associazioni di natura privata [...] forniscono servizi funzionali alla protezione dei propri membri» da parte delle strutture pubbliche di autogoverno territoriale o del governo nazionale, v. F. Palermo, J. Woelk, *op. cit.*, 167.

Questo ruolo, tuttavia, si esprime all'interno di un progetto di autonomia il cui intento è quello di "forzare" le barriere (territoriali e culturali) del gruppo: la tutela del pluralismo è infatti finalizzata allo sviluppo della personalità dei singoli, più che alla conservazione delle forme della tradizione. Su questo aspetto, come si vedrà in seguito (par. 4), è paradigmatica la condizione delle donne, le quali possono formare organizzazioni femminili sia nel proprio gruppo etnico o religioso sia interetniche e interreligiose, contribuendo così alle funzioni di governo secondo i differenti "punti di vista"⁶². Dall'altra parte, si noti l'assenza di autonomi circuiti di giustizia etnica o culturale, mentre sono introdotti i «consigli di giustizia femminili» – incaricati di esprimere il proprio giudizio su controversie riguardanti la situazione delle donne coordinandosi con il consiglio di giustizia del cantone (artt.68-69) – ed è prevista la partecipazione dei gruppi comunitari nei processi per crimini ambientali (art. 68).

Alla luce di queste osservazioni si può comprendere la scelta di non includere nel Contratto Sociale diritti collettivi su specifici territori o risorse, che avrebbe riprodotto il modello di "autonomia culturale" indigena⁶³, preferendo invece riconoscere la libertà di espressione, di organizzazione e di partecipazione alle decisioni pubbliche a tutti i membri dei «segmenti» culturali e sociali⁶⁴.

Un rilievo a parte deve essere dedicato alle unità territoriali più ampie – ossia i «distretti», che comprendono le città e il loro circondario (art. 51), e i «cantoni» – nell'ambito delle quali l'Amministrazione Autonoma si articola in istituzioni con competenze distinte. È previsto in ciascun livello un «consiglio generale» elettivo (*Meclîsa Giusti/Zagonsaz*), che ha il compito di elaborare politiche comuni sulla base delle indicazioni provenienti dai livelli territoriali inferiori e svolge funzioni di coordinamento della legislazione, di controllo e di elezione degli altri organi del territorio di riferimento. Questi sono il «consiglio esecutivo» (*Meclîsa Cîbicîkar*), le cui aree di intervento sono distribuite in uffici e commissioni, e il «consiglio giudiziario» (*Meclîsa Edalet*), che elabora linee guida e relazioni sullo stato della giurisprudenza e supervisiona il coordinamento degli uffici di giustizia⁶⁵. Sul punto, le formulazioni del Contratto Sociale prospettano lo "schema classico" di divisione e bilanciamento dei poteri: si noti, in

⁶² Cfr. R. Burç, *op. cit.*, 334.

⁶³ In merito al concetto di "autonomia culturale" si rinvia alla ricostruzione di E. Nimni, *Introduction: the national cultural autonomy model revisited*, Londra, Routledge, 2005.

⁶⁴ È dunque garantita la libertà di associazione di tutti i «segmenti sociali» (art. 20) e religiosi (art. 22), la libera organizzazione e partecipazione delle donne (art. 26), dei giovani (art. 27), dei gruppi culturali ed etnici (art. 33) e dei lavoratori (art. 37). Come osservato da N. Hildyard, *Radical or Reactionary Tomatoes? Organizing Against the Toxic Legacy of Capital's Environmentalism*, in S. Hunt (ed.), *Ecological Solidarity in the Kurdish Freedom Movement*, Lanham, 2021, 64: «For these groups, the struggle is for more than the mere recognition of rights over physical commons: critically, it is also a struggle to restore or to defend the checks and balances that limit power within the local community».

⁶⁵ Per un confronto su tali informazioni si veda Rojava Information Center, *op. cit.* Si vedano anche le descrizioni molto ampie (ma meno aggiornate) in M. Knapp, E. Ayboga, A. Flach, *Laboratorio Rojava. Confederalismo democratico, ecologia radicale e liberazione delle donne nella terra della rivoluzione*, Roma, 2016.

particolare, l'esplicita previsione del vincolo di fiducia iniziale e successiva tra l'organo esecutivo e il legislativo (art. 55.9), l'insindacabilità e l'invulnerabilità dei membri del consiglio generale dei cantoni (art. 56.6 e art. 55.5), l'approvazione del bilancio presentato dall'esecutivo da parte del consiglio generale (art. 55.14), a cui si aggiungono il dovere di rispettare la pluralità dei gruppi sociali, linguistici e religiosi nella formazione dei consigli esecutivi (art. 56), l'equa rappresentanza dei generi (art. 26 e art. 68) e il limite del doppio mandato consecutivo nei consigli generali di cantone (art. 81).

Si osserva, inoltre, che dal 2015 è stato creato anche un organo unitario, il Consiglio Democratico Siriano, composto in maniera paritaria dalle forze politiche che aderiscono all'Amministrazione Autonoma per promuovere, internamente, la condivisione degli obiettivi e del processo di costruzione del progetto confederale e per lo svolgimento di funzioni negoziali e di rappresentanza diplomatica in ambito internazionale⁶⁶.

4. La *Jineoloji* e la posizione della donna nell'ordinamento giuridico-costituzionale

Uno dei profili peculiari del modello di confederalismo democratico teorizzato da Öcalan e realizzato nell'esperienza del Rojava è l'intenzione di contrastare l'ordine patriarcale e statale-nazionale proprio della modernità capitalistica: la "questione di genere" è dunque al centro della proposta politica e istituzionale dell'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est.

La centralità della componente femminile della popolazione nella costruzione dell'Amministrazione Autonoma è da ricollegarsi, da un lato, al ruolo fondamentale delle donne nei movimenti politici curdi di liberazione nazionale⁶⁷, e in particolare in quello del Rojava⁶⁸, e, dall'altro lato, alla cornice ideologica elaborata da Öcalan intorno all'idea del matriarcato. L'organizzazione sociale e politica matriarcale – caratteristica del mondo agricolo del Neolitico, in seguito contrastata e superata, all'incirca cinquemila anni fa, dall'avvento di quella "società civilizzata" configuratasi come «una società governata da un'organizzazione chiamata Stato, basata sull'urbanizzazione e la divisione di classe» – è riproposta e valorizzata da Öcalan per mezzo del collegamento con la cultura matrilineare tipica dell'area

⁶⁶ Nel disegno dell'art. 58 del Contratto Sociale il Consiglio Democratico Siriano (CDS) doveva essere elettivo, ma gli eventi bellici non hanno permesso lo svolgimento di un suffragio a livello federale. Il CDS ha svolto un ruolo di conciliazione dei differenti gruppi sociali attraverso una serie di incontri con partiti di opposizione e esponenti delle tribù delle zone arabe liberate. Si è parlato in tal senso di un «processo di "dialogo Siria-Siria"», sia all'interno del paese sia nella diaspora. Cfr. Rojava Information Center, *op. cit.*, 30. V. *Final Declaration of the Democratic Syria Congress: "Towards building a free and democratic Syria"*, 9 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo web: <https://bit.ly/3xtDzcd>

⁶⁷ Sul ruolo delle donne nell'ambito delle lotte di liberazione nazionale dei curdi in Turchia, Siria, Iraq e Iran cfr. I Käser, *A Struggle within a Struggle. A History of the Kurdistan Women's Freedom Movement, 1978-2019*, in H. Vozarslan, C. Gunes, V. Yadirgi (eds.), *op. cit.*, 893 s.

⁶⁸ Si considerino le YPJ - Unità di protezione delle donne, istituite nel 2012.

mesopotamica, che deve essere recuperata⁶⁹. Tale ricostruzione, che si inserisce in un filone di studi già di per sé controverso sul piano storiografico⁷⁰, è stata peraltro specificamente contestata per il suo essenzialismo⁷¹, per il carattere eccessivamente vago sul piano della collocazione storica e in quanto risultante nella prefigurazione di una sorta di “mitologica età dell’oro dei curdi”⁷².

Al di là della fondatezza del richiamo a tale (supposto) modello matriarcale originario, in Rojava il discorso sulla necessità del recupero della cultura matrastica ha conosciuto un originale sviluppo con la *Jineoloji*, la «scienza della donna e della vita»⁷³. Tale proposta, elaborata dallo stesso Öcalan e orientata a una «revisione delle scienze sociali dal punto di vista della donna»⁷⁴, può essere considerata non soltanto un «body of knowledge, but also a militant pedagogy and knowledge-practice which articulates the matrastic perspective with women’s self-organizing work in daily life»⁷⁵. Alimentata dai tanti comitati, centri di educazione femminile e di ricerca, scuole, iniziative di gruppi spontanei di donne, in Rojava così come in altre regioni del Kurdistan e in Europa, la “scienza della donna” è dunque da intendersi innanzitutto come una forma di conoscenza empirica che valorizza l’esperienza e la pratica sociale e persegue l’integrazione tra conoscenze teoriche e sviluppo di azioni concrete in una pluralità di ambiti di ricerca/azione⁷⁶.

La letteratura accademica si è interessata alla *Jineoloji* prevalentemente dalla prospettiva degli studi di genere, valorizzandone di volta in volta i collegamenti con l’analisi femminista radicale e le correnti del femminismo intersezionale o decoloniale/transnazionale⁷⁷. Tra le cornici teoriche che più efficacemente consentono di leggere questa esperienza, in particolare, figurano quelle legate al post-sviluppo e all’ecofemminismo, che

⁶⁹ A. Öcalan, *Civiltà e Verità*, cit., 192.

⁷⁰ Una delle prime teorizzazioni del matriarcato è quella proposta da J.J. Bachofen nel suo *Das Mutterrecht* del 1861 (tr. it. *Il matriarcato. I, Ricerca sulla ginecrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, Torino, 1988). In merito alla storicità del matriarcato cfr. la posizione di netto rifiuto assunta da E. Cantarella, *Matriarcato* (voce), in *Enc. Treccani*, 1996.

⁷¹ E.G. Piccardi, *The Challenges of a Kurdish Ecofeminist Perspective: Maria Mies, Abdullah Öcalan, and the Praxis of Jineoloji*, in *Capitalism, Nature, Socialism*, 2021.

⁷² Cfr. M. Leezenberg, *The Ambiguities of Democratic Autonomy: The Kurdish Movement in Turkey and Rojava*, in *Southeast European and Black Sea Studies*, 4/2016, 8, e H. Çağlayan, *Women in the Kurdish Movement Mothers, Comrades, Goddesses*, Cham, 2012, 14.

⁷³ «Jin in curdo significa “donna” e *loji* deriva dal greco *logos*», cfr. Istituto Andrea Wolf (a cura di), *Jin, Jiyan, Azadî. La rivoluzione delle donne in Kurdistan*, Napoli, 2022, 19.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Cfr. E.G. Piccardi, S. Barca, *Jin-jiyan-azadi. Matrastic culture and Democratic Confederalism in Rojava*, in *Sustainability Science, Special Feature: Alternatives to Sustainable Development: What can we Learn from the Pluriverse in Practice?*, issue 4, July 2022, che si occupano nello specifico del fondamentale aspetto pedagogico e di mobilitazione della *Jineoloji*, funzionale a garantire l’attuazione nel tempo del confederalismo democratico e, in particolare, del pilastro relativo alla liberazione della donna.

⁷⁶ Istituto Andrea Wolf (a cura di), *op. cit.*, 405 s.

⁷⁷ Cfr. E.G. Piccardi, S. Barca, *op. cit.*

postulano la reciproca implicazione di patriarcato, capitalismo e dominio dell'uomo sulla natura⁷⁸.

Sul piano istituzionale la rivendicata centralità del ruolo della componente femminile della popolazione si traduce, nella cornice dei principi e diritti fondamentali proclamati nel Preambolo e in numerosi articoli del Contratto Sociale⁷⁹, nell'adozione degli istituti della co-presidenza, delle quote riservate e degli organismi di sole donne.

Alla co-presidenza è dedicato l'art. 12 del Contratto sociale del 2016, che ne fa un meccanismo di carattere generale operante a diversi livelli – politico, sociale, amministrativo – in quanto principale strumento di garanzia dell'uguale rappresentanza di entrambi i generi. La compresenza di due vertici, maschile e femminile, presso ciascun organo contribuisce, in particolare, a fare del «democratic confederate system of women» una «special entity»⁸⁰.

Il meccanismo delle quote riservate è sancito in diversi articoli della Carta con riferimento a molteplici organismi. Come già menzionato, l'art. 50, che si occupa dei consigli, stabilisce che, mentre il 60% dei membri del consiglio sono direttamente eletti dal popolo, il restante 40% è espresso dalle componenti, dai gruppi e dai segmenti sociali della popolazione (tra cui le donne). L'art. 61, dedicato alla composizione e al funzionamento del Consiglio esecutivo del federalismo, garantisce l'uguale rappresentanza dei due generi e l'equa rappresentanza dei popoli, gruppi e segmenti sociali presenti nel cantone.

Sono infine previste delle organizzazioni composte di sole donne, tanto al livello istituzionale quanto nell'ambito della società civile⁸¹, con un potere di veto nei confronti degli omologhi organismi di carattere generale rispetto

⁷⁸ Il riferimento teorico fondamentale di questa linea di pensiero è rappresentato dalle riflessioni della sociologa e attivista tedesca M. Mies, *Patriarchy and accumulation on a world scale: women in the international division of labour*, London, 1986.

⁷⁹ Se nel Preambolo si annuncia che, «within the consensual democratic federal system, all segments of people, in particular women and youth, shall form their organizations and democratic institutions», fin dai primi articoli del Contratto sociale del 2016 si pone la libertà delle donne alla base del sistema federale democratico della Siria del Nord (art. 2), specificando che tale sistema non consente l'«objectification of women» (art. 11). Sono poi sanciti, in termini generali: i diritti di libertà delle donne e il principio di uguaglianza di genere (art. 13); la libertà di autodeterminazione della donna nell'ambito della «famiglia democratica» (art. 14); il principio di non discriminazione, sotto forma di un divieto di essere «excluded or insulted», sulla base del genere (25); il diritto alla partecipazione, in condizioni di uguaglianza, in tutti gli ambiti della vita – politico, sociale, culturale, economico, amministrativo, etc. (art. 26); la libertà delle donne quale principio generale che informa l'azione del «sistema giudiziario democratico», rispetto al quale si sottolinea la centralità della partecipazione popolare e dell'auto-organizzazione (art. 67). L'art. 25 prevede inoltre che saranno considerati reati la violenza, la manipolazione e la discriminazione ai danni delle donne.

⁸⁰ Il seggio riservato agli uomini è attribuito tramite elezione da parte degli organi di composizione mista, mentre il seggio femminile è attribuito tramite elezione da parte degli organi composti esclusivamente da donne.

⁸¹ Rojava Information Center, *op. cit.*, 47. Per una descrizione del funzionamento di tali strutture politico-istituzionali cfr. D. Dirik, *Self-defense means political autonomy! The women's movement of Kurdistan envisioning and pursuing new paths for radical democratic autonomy*, in *Development*, 1/2018, 74-79.

alle questioni che interessano la condizione femminile⁸². Il Contratto sociale, all'art. 68, stabilisce inoltre lo stesso principio nell'ambito del sistema della giustizia, con la creazione di organi di sole donne competenti ad adottare «women-related decisions» (art. 68)⁸³. Sul piano dei movimenti della società civile, con una fondamentale funzione di supporto e di stimolo delle istituzioni del confederalismo democratico, esiste il *Kongreya Star*, che riunisce organizzazioni, comitati e unioni di sole donne in una sorta di organismo parallelo al Tev-Dem. Sono inoltre operative «case delle donne» (*Mala Jin*) e cooperative economiche femminili.

Pur senza considerare il (per la verità decisivo) contesto teorico e valoriale già richiamato, gli strumenti di partecipazione politica e autonomia democratica delle donne nell'Amministrazione Autonoma si segnalano per la loro originalità nel panorama comparatistico delle forme di garanzia della rappresentanza politica femminile, con particolare riferimento al *co-chair system* e agli organismi di sole donne; la previsione di una quota riservata nei principali organismi collegiali è invece, come noto, relativamente diffusa a livello globale⁸⁴. Il sistema del rapporto 60/40% sancito nel Contratto sociale del Rojava è da ricondurre alla tipologia dei *legislated reserved seats*⁸⁵, sebbene il movimento delle donne curde sottolinei l'irriducibile discontinuità, innanzitutto sul piano ideologico, dei meccanismi implementati nell'Amministrazione Autonoma. La critica mossa al «femminismo liberale», sotto il profilo delle ricadute politico-istituzionali, è infatti quella di perseguire «una presunta uguaglianza di fronte al potere, in un sistema che di per sé è ingiusto e fondato sul patriarcato, sul razzismo e sul capitalismo», proponendosi una «riforma dello stato e delle leggi per raggiungere una presunta uguaglianza di diritti e libertà» che in realtà può produrre soltanto, nella migliore delle ipotesi, «una trasformazione superficiale che, per definizione, non potrà portare a nessuna uguaglianza o libertà completa per tutte le donne e per la società»⁸⁶.

Un aspetto che merita di essere segnalato, inoltre, è relativo allo sforzo inclusivo dei vari gruppi e segmenti della società che permea l'intero assetto politico-istituzionale del Rojava, con l'intenzione di attenuare, se non neutralizzare definitivamente, il già ricordato rischio di essenzialismo a cui

⁸² H. Rasit, A. Kolokotronis, *Decentralist vanguards: women's autonomous power and left convergence in Rojava*, in *Globalizations*, 5, 2020, 8.

⁸³ Il *Women's Justice Council*, in particolare, si occupa di tutte le questioni concernenti la condizione della donna e della famiglia, avendo altresì funzioni di monitoraggio e coordinamento dei consigli giudiziari cantonali (art. 69). Secondo M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga, *Revolution in Rojava: Democratic autonomy and women's liberation in Syrian Kurdistan*, London, 2016, 75-77, la penetrazione delle donne all'interno del sistema giudiziario sta gradualmente erodendo valori, norme e mentalità della famiglia patriarcale, assicurando il rispetto dei diritti delle donne contro gli abusi nel contesto domestico e familiare.

⁸⁴ D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, *Atlas of Electoral Gender Quotas*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Strömsborg, 2013, 16-24: «Reserved seats are the least-used quota type globally, but they are increasingly used in Africa and South-East Asia. To date, 36 countries and territories have adopted the system of reserved seats [...] for lower and/or upper houses and/or sub-national level councils», 25.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Istituto Andrea Wolf, *op. cit.*, 403.

si espone la concezione della donna, e del suo fondamentale ruolo sociale e politico, negli scritti di Öcalan. Si prevede infatti che, parallelamente agli organismi misti e a quelli ad esclusiva composizione femminile, le donne di un determinato gruppo etnico o culturale possano organizzarsi separatamente, in aggiunta alla loro appartenenza alle diverse istituzioni multiethniche e multiculturali, valorizzando la complessità dell'identità (femminile) alla luce di marcatori quali l'etnia, la lingua, la religione⁸⁷.

Un profilo di estrema rilevanza quando si tratta della condizione sociale e giuridica della donna nei paesi a maggioranza musulmana è, infine, quello relativo allo statuto personale, che nel contesto siriano è disciplinato da un apposito codice promulgato nel 1953 (e successivamente riformato). Tale codice contiene «una disciplina generale e omnicomprensiva del diritto di famiglia [...] applicabile a tutti i cittadini siriani», realizzando sostanzialmente una «positivizzazione del *fiqh*» musulmano che continua a contemplare, seppur in un'ottica di limitazione e di bilanciamento con l'interesse pubblico (*maslaha*), istituti controversi quali la poligamia e il ripudio⁸⁸. Così come in altri paesi arabo-islamici, peraltro, anche in Siria è riconosciuta alle minoranze religiose un'autonomia normativa in materia di matrimonio e divorzio.

Come si è visto, la valorizzazione del pluralismo – sociale, culturale, religioso – nella sua dimensione comunitaria è centrale nel modello politico-istituzionale del Rojava, che rifiuta apertamente la logica omogeneizzante dello Stato-nazionale, ma anche quella multiculturale implicante l'idea di regimi differenziati a tutela dei diversi gruppi minoritari che compongono lo Stato. Sotto questo profilo, dunque, è bene rimarcare che il pluralismo che permea l'intero Contratto sociale del Rojava non comporta l'opzione per un pluralismo giuridico su base confessionale sul modello di diversi paesi a maggioranza musulmana e della stessa Siria⁸⁹.

La c.d. “Legge sulle donne” del 2014 è un chiaro esempio di questo approccio. Tale provvedimento, che si occupa di diversi aspetti della condizione femminile, contiene previsioni di grande rilevanza in tema di rapporti coniugali: da un lato, infatti, vengono vietati i matrimoni forzati (puniti con la pena detentiva e una sanzione pecuniaria)⁹⁰, il sistema del donativo nuziale versato dal marito alla moglie, la poligamia (sanzionata, oltre che con pena detentiva e pecuniaria, altresì per mezzo della sospensione dal lavoro nel caso si tratti di funzionari dell'Amministrazione Autonoma); dall'altro lato, è affermato il principio della parità tra i coniugi in relazione al divorzio, con il superamento, dunque, del ripudio quale forma di scioglimento unilaterale del vincolo matrimoniale nella disponibilità del

⁸⁷ Cfr. R. Burç, *op. cit.*, 334: «For instance, while Arab or Syriac women first were part of women's bodies mostly consisting of Kurdish women, the confederal structures of self-administration made it possible for them to also form their own women-only autonomous structures for their ethnic group while still owning membership in the women's (multi-ethnic) confederation».

⁸⁸ Cfr. V.M. Donini, D. Scolart, *La shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici*, Roma, 2020, 145-146.

⁸⁹ Cfr. D. Grasso, *Gender Equality or Legal Pluralism? An Ostensible Puzzle in Syrian Rojava's Legal System*, in *Syrian Studies Association Bulletin*, 2021, 3.

⁹⁰ Sono altresì proibite altre forme tradizionali di matrimonio caratterizzate da una posizione di subordinazione della donna.

marito⁹¹. È inoltre sancita l'uguaglianza tra uomo e donna nell'ambito della successione ereditaria, una delle ultime "roccaforti" di applicazione del diritto islamico classico in molti paesi arabo-islamici. Applicandosi a tutti coloro che rientrano nella sfera di giurisdizione dell'Amministrazione autonoma, senza fare riferimento a fonti giuridiche di matrice religiosa e senza contemplare ambiti di autonomia (normativa e giurisdizionale) differenziata su base etnica o confessionale, la legge del 2014 ambisce quindi a garantire uno statuto giuridico delle donne di carattere universalistico. Le difficoltà, e vere e proprie resistenze, nell'applicazione del provvedimento in alcune delle aree controllate dell'Amministrazione Autonoma, tuttavia, hanno suggerito l'adozione di un approccio pragmatico rispettoso della cultura giuridica locale, senza l'imposizione in via autoritativa delle nuove disposizioni ma operando piuttosto sul piano della sensibilizzazione, dell'educazione e dell'*empowerment* delle donne, in particolare nelle comunità rurali⁹².

5. La questione ecologica come questione etica e sociale

La tutela dell'ambiente costituisce uno dei fondamenti del confederalismo democratico, che promuove un processo di riconciliazione tra la sfera umana e la sfera naturale divise dalle pratiche di sfruttamento intensivo del territorio attuate dalle economie centralizzate del capitalismo e del socialismo reale. Anche in questo caso l'alternativa viene costruita a partire dal "vissuto" delle popolazioni della Mezzaluna, da cui gli scritti di Öcalan riscattano, più che l'aspetto culturale nella sua dimensione "essenzialista", il patrimonio di saperi generati dall'esperienza che si oppone alle categorie disciplinari comuni⁹³. Il Movimento di Liberazione del Kurdistan si è servito della sua antica familiarità con l'ecosistema dei cantoni di Cizîrê, Afrin, Kobane – i cui massicci montagnosi hanno offerto ai curdi un sicuro rifugio dalle persecuzioni delle nazioni dominanti – per riorganizzare il sistema produttivo secondo i principi della gestione e dell'accesso orizzontale alle risorse, dell'autonomia organizzativa e del mutuo appoggio con il sostegno dalle strutture di base del Tev-Dem⁹⁴.

⁹¹ La parità tra i sessi nell'esercizio del diritto al divorzio non è, in ogni caso, sancita dalla legge all'insegna di una concezione "libertaria" della famiglia e del matrimonio: si consideri, infatti, che, sebbene il diritto di chiedere il divorzio sia riconosciuto a entrambi i coniugi in condizioni di uguaglianza, il matrimonio sarà sciolto soltanto con il consenso di entrambe le parti; il coniuge divorziato, o rimasto vedovo, non può sposarsi prima di sei mesi, al fine di "mostrare rispetto per la vita insieme" (art. 14). L'art. 18, inoltre, punisce "severamente" e "ugualmente" i due coniugi in caso di adulterio.

⁹² Le zone nelle quali si incontra una maggiore resistenza all'applicazione della legge, con particolare riferimento al divieto dei matrimoni poligamici, sono, ad esempio, quelle di Manbij, Tabqa, Raqqa o Deir ez-Zor, cfr. Rojava Information Center, *op. cit.*, 41.

⁹³ Si fa riferimento ai passaggi sul contributo delle civiltà della catena montuosa Taurus-Zagros all'umanità e, soprattutto, sul ruolo simbolico che tali saperi tradizionali rivestono per riscattare la società dalla «vita cancerogena tipica della modernità», v. A. Öcalan, *Civiltà e Verità*, cit.

⁹⁴ Cfr. E. Ayboga, *Ecologic Structures of the Kurdish Freedom Movement*, in S.E. Hunt (ed), *Ecological Solidarity in the Kurdish Freedom Movement*, cit., 81.

Nelle riflessioni di Öcalan è inoltre possibile rintracciare più di un riferimento all’impatto della secolarizzazione del diritto in Medio Oriente sulla protezione da sempre riconosciuta al Creato⁹⁵. Come è stato ricordato di recente, l’Islam attribuisce all’uomo, quale creatura più simile a Dio, espliciti doveri di custodia dell’ambiente⁹⁶; proprio per questo, la dottrina e la giurisprudenza islamica della scuola *hanafī*⁹⁷ – che negli ultimi secoli hanno contribuito alla formazione di una sensibilità ambientale nei sistemi giuridici della regione – sono state invocate in opposizione alla «westernization of environmental law and ethics»⁹⁸.

L’impronta antropocentrica, costituita dal *right-based approach* mutuato dalla tradizione di *common law* e dall’*Environmental State* plasmato dalla *civil law*, è da tempo presente nel territorio del Kurdistan per mezzo delle costituzioni degli Stati nazionali, nelle quali l’ambiente viene in rilievo come “oggetto” delle disposizioni volte a favorirne la tutela pubblica⁹⁹, o come contenuto di situazioni giuridiche soggettive attive, anche in favore delle generazioni future¹⁰⁰.

Il Contratto Sociale del Rojava si avvicina decisamente al «*value-based approach*»¹⁰¹, come si può dedurre dall’art. 2 che proclama «l’adozione di un sistema democratico-ecologico» da articolare nell’ambito del «federalismo democratico siriano». Con questa formula, inedita nel panorama del diritto costituzionale comparato, viene espressa l’indivisibilità tra le istanze di autonomia dei popoli di Siria e la necessità di un cosciente superamento delle gerarchie sociali che hanno diviso non solo gli uomini, ma anche il mondo umano dalla natura¹⁰².

La scelta autonomista dei curdi, come si è visto (*supra*, par. 3), ha portato ad attribuire ai cantoni la competenza legislativa in materia di utilizzo delle risorse naturali, che, in ogni caso, deve avvenire «secondo i

⁹⁵ Sulla riscoperta della “sacralità” dell’ambiente in contrapposizione al costituzionalismo liberale classico, v. J. Jaria-Manzano, *La Constitución del Antropoceno*, València, 2020. Per una recente ricostruzione dell’etica e del diritto ambientale dalla prospettiva delle fedi religiose si vedano i contributi in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, London, 2022, 11-124.

⁹⁶ Cfr. Z. Lokhandwala, *Environmental Ethics in Islam and Greener Shifts Away From Fossil Fuel Dependence in the Middle East*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *op. cit.*, 90, dove viene esposto il concetto di «*amanab*», ossia l’obbligo di custodire ciò che è stato affidato, il quale sarebbe applicabile agli esseri umani in quanto «*ashraf-ul-makhluqat*», ossia le creature più nobili, che Allah ha dotato di intelletto («*aqb*») proprio per godere del Creato nella maniera più «giusta».

⁹⁷ Sulla codificazione nell’ambito dell’Impero Ottomano delle norme sull’uso privato e pubblico di beni naturali provenienti dalla dottrina hanafita, cfr. Z. Lokhandwala, *op. cit.*, 95.

⁹⁸ *Ivi*, 96.

⁹⁹ Si vedano gli artt. 12.2. e 14 Cost. Siria, gli art. 56 e 62 Cost. Turchia, art.33 Cost. Iraq, art. 50 Cost. Iran.

¹⁰⁰ Artt. 55 e 57 Cost. Turchia, art.33 Cost. Iraq, art. 50 Cost. Iran.

¹⁰¹ Proprio delle esperienze in cui la coesistenza e unione tra il mondo naturale e il mondo umano è al centro del discorso costituzionale e condiziona tanto la genealogia dei diritti quanto l’organizzazione dello Stato, cfr. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspective for the Anthropocene*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *op. cit.*, 153.

¹⁰² Cfr. C. Hammy, *Social Ecology in Öcalan’s Thinking*, in S. E. Hunt, *op. cit.*, 34.

bisogni» della popolazione locale (art. 77 Contratto Sociale). Tale scelta, coerente con le tesi dell'organizzazione «su scala umana» della democrazia politica, riproduce la proposta di Bookchin rivolta alla conversione e al controllo municipale dell'economia, elaborata in opposizione alle nazionalizzazioni promosse dai regimi politici (anche socialisti) del Novecento¹⁰³. Di conseguenza, l'impegno alla conservazione di «vita ed equilibrio ecologici» (art. 76) e il «diritto di ogni persona a vivere in una sana società ecologica» (art. 32) possono realizzarsi soltanto con processi decisionali e produttivi decentrati, in maniera simile a quanto è stato osservato in alcune esperienze di attivismo ambientale di ultima generazione. Sul punto, infatti, il confederalismo democratico si connette alle istanze del movimento conosciuto come «*Food Sovereignty*», emerso nello scenario internazionale alla fine del secolo scorso su iniziativa della rete di produttori agricoli «*La Via Campesina*»¹⁰⁴. Le convergenze si inseriscono soprattutto nell'ottica della condivisione delle risorse naturali, che non possono essere oggetto di privatizzazioni (art. 11 Contratto Sociale), ma anche della gestione communalista, interculturale e diretta della produzione e della filiera corta della distribuzione¹⁰⁵, che implicano un coordinamento tra le comuni e i consigli cantonali.

Attraverso la *grassroots democracy* si intende pertanto riarticolare le relazioni economiche nelle regioni nord-orientali della Siria nell'intento di dare origine ad un'esperienza di «industria ecologica». La definizione, che appare all'articolo 11 del Contratto Sociale, è stata oggetto di approfondimento in alcune pagine degli ultimi scritti di Öcalan, dove viene presentata come il risultato di un processo di adattamento delle condizioni della produzione materiale ai «bisogni» e ai «limiti» della società naturale¹⁰⁶.

Il principale obiettivo del progetto di industria ecologica attuato dall'Amministrazione Autonoma consiste nell'abbandono dei fertilizzanti chimici, la cui presenza in Rojava è dovuta alle monoculture di cotone e olive imposte in passato dal governo baathista. La rinascita di un'economia agricola non più basata sullo sfruttamento intensivo del suolo è stata perseguita con la redistribuzione di terreni a oltre duecento cooperative, lo sviluppo di compost domestico e la differenziazione pianificata delle colture

¹⁰³ Sul tema della municipalizzazione delle attività produttive e delle risorse si rinvia alle tesi di M. Bookchin, *Democrazia diretta*, Milano, 2015, 84 s. Sull'esperienza concreta dell'organizzazione economica e delle reti di cooperative agricole in Rojava, cfr. J. Jongerden, *Autonomy as a third mode of ordering: Agriculture and the Kurdish Movement in Rojava and North and East Syria*, in *Journal of Agrarian Change*, 2022, 592-607.

¹⁰⁴ Si veda M. Pimbert, *Regenerating Kurdish Ecology through Food Sovereignty, Agroecology, and Economics of Care*, in S.E. Hunt (ed.), *op. cit.*, 118-119.

¹⁰⁵ Su cui si sofferma M. Pimbert, *Food Sovereignty, Agroecology and Bio-cultural Diversity: Constructing and Contesting Knowledge*, London, 2018. Secondo F. Venturini, *the Value of Social Ecology in the Struggle to Come*, in S.E. Hunt (ed.), *op. cit.*, 10, «Communalism» è il nome definitivo che lo stesso Bookchin avrebbe dato al suo progetto in sostituzione del precedente («libertarian municipalism»). Si veda anche M. Bookchin, *Democrazia diretta*, cit., 52.

¹⁰⁶ A. Öcalan, *Democratic Nation*, Colonia, 2016, 64: «I define eco-industrial communities as communities in which the eco-industrial society, the agricultural society of villages, and the industrial society of the cities nurture each other and are strictly aligned with ecology».

per favorire l'interazione tra specie vegetali¹⁰⁷. Il tentativo di riaffermare la questione ecologica in un contesto regionale da sempre diviso a causa del petrolio ha portato a un'ulteriore visibilità del Movimento di Liberazione del Kurdistan sul piano internazionale come forza di pacificazione tra i popoli. A tal fine si consideri la campagna «*Make Rojava Green Again*», lanciata dalla Comune Internazionalista del cantone di Cizîrê nel 2018, sotto forma di una chiamata globale per attivisti aventi le competenze tecniche utili alla ricostruzione dell'ecosistema forestale distrutto dal conflitto, alle attività di coltivazione in cooperative rurali e di cura dei parchi, all'insegnamento di abilità tecniche nel campo dell'agroecologia¹⁰⁸.

Il modello confederale, come già ricordato (*supra*, par. 3), prevede l'inclusione, attraverso il sistema delle quote, di membri delle cooperative e delle istituzioni civili dell'economia nei consigli dei diversi livelli territoriali, al fine di creare un coordinamento tra le strutture rappresentative e quelle della democrazia diretta (le comuni di quartiere e di villaggio, di cui all'art. 48 del Contratto Sociale). Le politiche pubbliche promosse dall'Amministrazione Autonoma si sono sviluppate per lo più attraverso azioni di sostegno alle organizzazioni di base esistenti, le quali già fornivano l'approvvigionamento alimentare ed energetico, promuovendo il recupero delle conoscenze legate alla tradizionale agricoltura familiare e favorendo l'autodeterminazione dei bisogni¹⁰⁹.

Sotto una diversa prospettiva, si può osservare che l'impronta ecologica del confederalismo democratico imprime un'accelerazione al superamento del monopolio dell'*expertise* nel campo della tutela dell'ambiente. La creazione di processi decisionali allargati ai soggetti "normalmente" non riconosciuti come "tecnicamente qualificati" non è infatti rivolta soltanto a rafforzare la legittimità delle scelte pubbliche, ma anche a dischiudere nuove basi epistemologiche attraverso "conoscenze situate"¹¹⁰. Di conseguenza, nella misura in cui la questione ambientale assume un

¹⁰⁷ Anche gli osservatori più critici riconoscono il sensibile cambiamento di modello economico avvenuto a seguito della redistribuzione dei terreni e della creazione di un coordinamento tra le cooperative agricole, cfr. M. Leezenberg, *The ambiguities of democratic autonomy*, cit., 671-690, in particolare 682.

¹⁰⁸ Cfr. il manifesto della Comune Internazionalista del Rojava, "*Make Rojava Green Again*", la cui edizione italiana è stata curata dalla Rete Kurdistan Italia (2018). Su quest'esperienza cfr. S.E. Hunt, *The Internationalist Project to Make Rojava Green Again*, in S.E. Hunt (ed.), *op. cit.*, 219.

¹⁰⁹ Si vedano i legami già sottolineati con i principi fondativi del movimento della *Food Sovereignty*, rispetto ai quali si rinvia alla *Declaration of Nyéléni Forum for Food Sovereignty*, Mali, 27 febbraio 2007, accessibile al link: https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyeleni_EN.pdf. Cfr., inoltre, M. Pimbert, *Regenerating Kurdish Ecologies through Food Sovereignty*, in S.E. Hunt (ed.), *op. cit.*, 127: «Indeed, democratic autonomy and self-administration are particularly good at empowering local organizations to carry out their roles in sustaining food systems and wider ecologies they are part of».

¹¹⁰ Più precisamente, le "conoscenze esperienziali" che dovrebbero entrare in gioco nei processi deliberativi quando «i fatti sono incerti», «i valori in discussione», la «posta in gioco potenzialmente elevata» e le «decisioni urgenti», secondo quanto già messo in luce dagli studi della "*Post-Normal Science*". Sul punto, cfr. E. Severini, E. Gagliasso, C. Mangia, *Una comunità estesa di pari nella ricerca ambientale: la conoscenza situata come ampliamento dell'epistemologia* in A. L'Astorina, C. Mangia (a cura di), *op. cit.*, 95-101.

carattere “sociale” ed “etico”, il «dialogo», la «negoziiazione» e il «metodo consensuale» di risoluzione delle controversie sono formalizzati come principi fondamentali del sistema di giustizia ambientale dell’Amministrazione Autonoma (art. 68, Contratto Sociale). Si osservino, in tal senso, le disposizioni sulla promozione della partecipazione della società alla valutazione dei crimini ambientali, alla definizione dei rimedi e, soprattutto, alla differenziazione di questi ultimi in relazione ai diversi gruppi e segmenti sociali, tra cui le donne. Riprendendo i modelli di *environmental justice* sorti in altri luoghi del pianeta, l’esperienza nata in Rojava, pur con i suoi limiti concreti legati allo scenario bellico, persegue l’obiettivo, comune alle esperienze del *Global South*, di armonizzare l’innegabile dimensione tecnico-scientifica del diritto ambientale, che permea gli ambiti operativi e di gestione delle risorse, con la necessaria contestualizzazione etica e sociale della sua normatività¹¹¹.

6. Una proposta di lettura del Kurdistan siriano dalla prospettiva del diritto pubblico comparato

6. 1. Le sfide metodologiche

Lo studio dell’esperienza politico-costituzionale del Rojava dalla prospettiva del diritto pubblico comparato non risulta un’impresa agevole; sono molteplici e complesse, infatti, le sfide metodologiche da affrontare.

Un primo fondamentale problema riguarda le circostanze drammatiche – con riferimento tanto agli attacchi dello Stato Islamico quanto all’aperta ostilità e all’embargo da parte della Turchia – nelle quali hanno preso corpo la proposta e l’attuazione del confederalismo democratico curdo. Sul fronte della ricerca, in particolare, la questione controversa è se, in che misura, e con quali accorgimenti metodologici, è opportuno valutare criticamente un modello caratterizzato da profili di spiccata originalità sul piano della forma di Stato e di governo il quale si trova, tuttavia, ad essere realizzato in condizioni in grado di interferire potentemente, se non di vanificare, il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi politico-istituzionali, culturali, socio-economici, ecologici, dichiarati. Le critiche mosse da più parti all’esperienza del Rojava, soprattutto nella direzione di uno scollamento tra la teoria e la pratica, non possono essere correttamente formulate e comprese senza tener conto di tali elementi di contesto¹¹². D’altra parte, come

¹¹¹ Si veda, D. Amirante, *Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law. New Perspective for the Anthropocene*, in D. Amirante, S. Bagni (eds.), *op. cit.*, 163.

¹¹² Tra le criticità principali segnalate dalla dottrina si possono menzionare: la militarizzazione della vita civile e politica, dimostrata dalla circostanza per cui le YPG (Unità di Protezione Popolare), teoricamente subordinate alle comuni, risultano invece godere di una posizione dominante; l’egemonia politico-ideologica del PYD, che non lascia spazio per il dissenso e il pluralismo politico all’interno dei consigli; la scarsa partecipazione popolare nelle assemblee e nei consigli locali, ricondotta dagli stessi curdi coinvolti nella gestione dell’Amministrazione Autonoma all’eccessivo tasso di ideologizzazione del sistema nonché alla percezione che le proprie opinioni siano tenute in considerazione solo se congruenti con la linea politica del PYD e funzionali dunque a ratificare *ex post* decisioni già prese altrove. Cfr., ad es., M. Leezenberg, *The*

opportunamente osservato con riferimento alle carte del *nuevo constitucionalismo* andino, il piano dell’“essere” (o del “non essere”), pur imprescindibile, non può travolgere l’attenta considerazione del “dover essere”, impedendo di prendere sul serio, sulla base delle categorie giuscomparatistiche, le forme politico-istituzionali e le prospettive epistemologiche prodotte in quel dato contesto¹¹³.

Un secondo aspetto controverso è legato al ruolo decisivo dell’apparato politico-ideologico alla base dell’elaborazione del confederalismo democratico e della costruzione dell’Amministrazione Autonoma, che funziona come vero e proprio “formante” idoneo a forgiare i principi e le istituzioni, alimentandone lo sviluppo, accanto e oltre il formante legislativo-costituzionale.

In relazione alla ricerca ciò richiede di considerare attentamente il tipo di fonti di documentazione disponibili per lo studio della questione curda – in generale, e in particolare dell’esperienza del Rojava. Il riferimento è all’ingente letteratura di taglio militante, tanto interna al Rojava quanto esterna¹¹⁴, nonché ai tanti lavori accademici, prevalentemente negli ambiti della sociologia, dell’antropologia e della teoria politica, che appaiono anch’essi non di rado sostenuti da letture politicamente orientate, di segno positivo o negativo.

Il caso di studio dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est conferma dunque la necessità di studiare i sistemi giuridici e costituzionali non soltanto a partire da quelli che più propriamente sono qualificabili come «legal formants», ma altresì tenendo conto dell’influenza di «contextual formants» (quali la religione e, appunto, l’ideologia)¹¹⁵, che contribuiscono a identificare quella «formula politica istituzionalizzata» intesa quale «“elemento di integrazione” in grado di svelare l’“essenza” e il “modo di esistenza politica” di un dato sistema costituzionale»¹¹⁶. La

Ambiguities of Democratic Autonomy, cit.; K. Matin, *Democratic Confederalism and Societal Multiplicity: A Sympathetic Critique of Abdullah Öcalan’s State Theory*, in *Geopolitics*, November 2019; C. Hammy, T. J. Miley, *op. cit.*

¹¹³ Cfr. S. Bagni, *Lo Stato interculturale: primi tentativi di costruzione prescrittiva della categoria*, in *La ciencia del Derecho constitucional comparado. Estudios en Homenaje a Lucio Pego*, Tomo II, eds. S. Bagni, G. A. Figueroa Mejía, G. Pavani (Ciudad de México), 142, la quale, pur ritenendo necessario considerare il «rischio di decostituzionalizzazione», di «mancata attuazione» o di «svuotamento dei principi costituzionali», osserva che, «se come giuristi assecondiamo coloro che dalla mancata attuazione della Costituzione traggono come conseguenza la necessità di un suo adeguamento allo *status quo*, rinneghiamo il nostro ruolo e faremmo meglio a dedicarci ad altro».

¹¹⁴ Anche altri generi letterari si sono interessati all’esperienza del Rojava, come dimostrano le *graphic novel* del fumettista Zerocalcare, sulle quali cfr. R. Arietti, *Il Confederalismo democratico curdo nell’opera di Zerocalcare, tra Etichette e Kobane Calling*, relazione presentata al Convegno organizzato da DPCE sul tema “La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture”, Foggia, 23-24 giugno 2022.

¹¹⁵ E. Özücü, *Developing Comparative Law*, in E. Özücü, D. Nelken (eds.), *Comparative Law. A Handbook*, Portland, 2007, 61. R. Scarciglia, *Metodi e comparazione giuridica*, Padova, 2016, 80-81, parla di “meta-formanti” riferendosi a quelle componenti dell’ordinamento che, pur non concretandosi in norme giuridiche, sono però in grado di incidere sulle dinamiche degli stessi formanti “legali”.

¹¹⁶ G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano, 1986, 69 s.

pervasività dell'elemento politico-ideologico, anche a fronte del ruolo decisivo del PYD e delle Unità di Protezione Popolare (YPG), consentirebbe di richiamare, per alcuni aspetti, noti schemi classificatori, quali la «rule of political law»¹¹⁷ e il «diritto ideologico»¹¹⁸. Tuttavia il riconoscimento della diversità sociale, etnica, religiosa e linguistica della popolazione – a cui sono legate la creazione di processi di partecipazione attivati da “comunità estese di pari”, l'autonomia dei gruppi nel costituirsi e includere gli individui, così come la riscoperta dei saperi tradizionali – suggeriscono piuttosto di leggere l'esperienza dell'Amministrazione Autonoma del Nord-Est della Siria alla luce di quelle riflessioni, già richiamate, sulle forme *post-normali* di governo del territorio in situazioni complesse¹¹⁹.

6.2. Il confederalismo democratico e il tipo di Stato

Rispetto al profilo del rapporto centro/periferia il disegno organizzativo del Rojava recupera, “in chiave non territoriale”, una soluzione «ampiamente recessiva» come il confederalismo, che, se si vuole escludere il caso del *federalizing process* dell'Unione Europea, risulta ormai priva di riscontri pratico-operativi a livello costituzional-comparatistico¹²⁰. A partire dalla contestazione della necessaria congruenza territoriale di sovranità, stato e cittadinanza, il Movimento di Liberazione del Kurdistan ha costruito un sistema di autonomie che intende superare la dialettica maggioranza-minoranze su cui sono fondati tanto i federalismi quanto i regionalismi¹²¹. Al posto dei “confini” tra le comunità viene introdotta una separazione fluida, basata su una visione dei territori municipali come spazi variabilmente interconnessi e in cui lo Stato-nazione esprime soltanto uno dei possibili – ma non necessari – legami istituzionali. Pur dovendosi registrare che alcune espressioni del Movimento di Liberazione del Kurdistan rimangono su

¹¹⁷ Cfr. U. Mattei, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1, 1997, 27-28, che riconduce a questa famiglia quei sistemi nei quali «the professional law can not be considered the hegemonic pattern of social rule making», nella misura in cui «in the everyday working rule of the law such a non-formalized model of decision making based on political power flavors the whole legal system».

¹¹⁸ Cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, *op. cit.*, 185, che identificano il diritto ideologico quale «forma di produzione normativa in cui è profonda l'osmosi tra il diritto e l'ideologia politica dominante».

¹¹⁹ Cfr. M.C. Tallacchini, *Extended peer-review e pandemia: la delega di responsabilità epistemica e normativa ai cittadini*, in A. L'Astorina, C. Mangia (a cura di), *op. cit.*, 83-86, in cui si richiama la necessità di “prendere sul serio” le conoscenze e le capacità epistemiche dei cittadini al fine di sviluppare processi decisionali più estesi e consoni ad affrontare le emergenze odierne, caratterizzate dall'incertezza rispetto agli scenari futuri e dalla complessità dei valori in gioco tali da non consentire l'esclusivo affidamento ai saperi disciplinari. Cfr. anche M.C. Tallacchini, *Through the lenses of the pandemic: three short reflections on science policy and citizens' rights*, in *Epidemiologia & Prevenzione*, 5-6, Sep-Dec 2020, 339-340.

¹²⁰ Cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, *op. cit.*, 234 e 255.

¹²¹ Come è stato osservato, a fronte di «contesti altamente differenziati come gli scenari moderni», si rendono opportuni «costanti aggiustamenti sulla base del primato non della maggioranza ma del diritto», v. F. Palermo, J. Woelk, *op. cit.*, 383. Su questi profili cfr. quanto già evidenziato *supra*, par. 2.

posizioni secessioniste¹²², la soluzione confederale è stata, peraltro, largamente condivisa dall'opinione pubblica e dalla dottrina di diritto internazionale, che, come già ricordato, ne ha evidenziato la conformità rispetto agli obiettivi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla risoluzione del conflitto siriano¹²³.

Con riferimento all'approccio alla diversità, il formante ideologico ha operato in una duplice direzione: l'adozione di una "prospettiva ecologica" sulla società si è, infatti, tradotta nel superamento, in primo luogo, della prassi di imbrigliare le molteplici manifestazioni del pluralismo nel concetto di "minoranza" e, in secondo luogo, della riserva a favore delle stesse minoranze di spazi fisici nei quali potersi esprimere liberamente.

Il confederalismo democratico, sotto questo aspetto, si differenzia tanto dalle soluzioni basate su una "gradazione asimmetrica dell'autonomia" all'interno di Stati regionali (come si è visto, ad esempio, nel contesto europeo¹²⁴), quanto dalle esperienze di federalismo multinazionale già richiamate (*supra*, par. 2¹²⁵), così come dalla distribuzione "consociativa" del potere politico tra le comunità (di cui è esempio paradigmatico il caso del Libano). Il confronto con il Kurdistan iracheno, in particolare, consente di esaltare la discontinuità dell'esperienza del Rojava, nella misura in cui in Iraq si realizza una configurazione del rapporto tra diversità della popolazione (sotto il profilo etnico, linguistico, culturale e religioso), strumenti di tutela delle minoranze e decentramento riconducibile, appunto, al modello di "Stato federale multinazionale". Tale tentativo di incorporazione *top-down* delle diverse comunità all'interno della compagine statale si è tuttavia rivelato fallimentare, soprattutto in riferimento alle pulsioni secessioniste del "quasi-

¹²² Sul punto cfr. T. Schmidinger, *Self-determination, Federalism and Autonomy in the Middle East*, in O. Akbulut, E. Aktoprak (eds.), *op. cit.*, 196, a proposito della rivalità tra il Movimento di Liberazione in Siria, ad egemonia PYD e che sostiene la costruzione dell'autonomia democratica, e il Consiglio Regionale del Kurdistan iracheno, ancorato al nazionalismo tradizionale e, perciò, promotore di un progetto indipendentista.

¹²³ Si veda T. J. Phillips, *op. cit.*, 219, che richiama la Risoluzione 2118 del 27 settembre 2013 del Consiglio di Sicurezza ONU in cui trovano ampio spazio le questioni relative alle minoranze e alla necessità di costruire un modello democratico pluralista «condiviso da tutti». Sul punto, sembra opportuno richiamare le considerazioni di T. Schiller, *Origins of Direct Democracy - Conflict, Independence, Democratic Transformation*, in *Iustum Aequum Salutare*, vol.9, 4, 2013, 14, che ha valutato positivamente l'incidenza degli strumenti partecipativi in fasi di ricostruzione istituzionale, di risoluzione dei conflitti e di processi di secessione o autonomia.

¹²⁴ Si vedano, da ultimo, le riflessioni di M. Monti, *Federalismo disintegrativo? Secessione e asimmetria in Italia e in Spagna*, Torino, 2021, 394-5, il quale, con riferimento alle esperienze degli stati regionali italiano e spagnolo, evidenzia il profilo teorico dell'asimmetria rappresentato dal «riconoscimento simbolico dell'alterità», specificando che nei casi in cui questa apertura è mancata si è verificata la crescita dei movimenti indipendentisti e, soprattutto, un calo della partecipazione delle minoranze alla vita politica dello Stato.

¹²⁵ Lo Stato federale multinazionale non è evidentemente uno Stato-nazione (federale, come gli Stati Uniti) nella misura in cui «incorpora nazioni differenti in un ordinamento federale», cfr. E. Buono, *op. cit.*, 97. La sua fisionomia, tuttavia, ripropone la tradizionale dialettica maggioranza-minoranza, pur arrivando a perseguire l'obiettivo di dotare le minoranze nazionali degli strumenti per agire come "maggioranze" nel proprio territorio, cfr. W. Kymlicka, *Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*, Oxford, 2001, 61.

Stato” curdo, avvalorando la critica alla logica incentrata sullo Stato-nazione ai fini dell’affermazione dell’autonomia democratica dei curdi in Medio Oriente. Da questa prospettiva la struttura di autogoverno prodotta dal Contratto Sociale esprime, più che un “diritto delle minoranze”, «un diritto delle differenze necessariamente complesso e articolato» che contribuisce a mettere in evidenza i già noti limiti degli «strumenti territoriali di tutela», ancora oggi maggioritari ma inadeguati «alla luce della crescente mobilità delle persone, della natura multiculturale di oramai qualunque territorio e della intrinseca complessità del governo del fenomeno della differenza»¹²⁶.

6.3. Il confederalismo democratico e la forma di Stato

Rispetto al profilo della forma di Stato l’Amministrazione Autonoma si dimostra un caso particolarmente interessante in riferimento alla creazione delle condizioni per un’uguaglianza sostanziale tra gruppi e individui che esprimono identità culturali, religiose, linguistiche, differenti – e, quindi, alla possibile conformazione “interculturale” delle istituzioni.

Non è possibile, in questa sede, richiamare la complessità, a livello giuscomparatistico, della nozione di “interculturalità” (o “interculturalismo”) quale attributo delle politiche statali e, eventualmente, della stessa forma di Stato; lo “Stato interculturale”, in particolare, sarebbe connotato dal tentativo di superare il rischio di essenzialismo e “isolamento comunitarista” connesso al multiculturalismo nella direzione del dialogo, dell’interazione tra diversi, della coesione e del mutuo rispetto, così da realizzare non tanto la coesistenza delle differenze quanto piuttosto una sintesi che dia vita a nuove identità internamente plurali¹²⁷. Silvia Bagni, proponendo la categoria di *Caring State*, ritiene che l’interculturalismo sia in grado di sovvertire tutti e tre gli elementi essenziali del paradigma statal-nazionale, offrendo la possibilità alle diverse comunità etniche, culturali, linguistiche che compongono lo Stato «di costruire insieme una nuova identità comune partendo dal dialogo fra quelle originarie e quelle dei conquistatori»¹²⁸. Nelle costituzioni di Bolivia ed Ecuador, in particolare, il concetto di interculturalità permea l’intero ordinamento costituzionale, non limitandosi a supportare specifiche misure e soluzioni (legislative, amministrative, giudiziarie) ma incidendo sul piano, cruciale, dell’uguale partecipazione nella

¹²⁶ F. Palermo, J. Woelk, *op. cit.*, 388-9.

¹²⁷ Il dibattito sulla specificità dell’interculturalismo rispetto al multiculturalismo è molto ampio. Per alcune letture introduttive al tema, così come declinato nei paesi occidentali di immigrazione e anche in chiave critica rispetto alle reali differenze tra i due modelli, cfr. N. Meer, T. Modood, *How Does Interculturalism Contrast with Multiculturalism?*, in *Journal of Intercultural Studies*, 2, 2011, 175-196; G.B. Levey, *Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction without a Difference?*, in *Journal of Intercultural Studies*, vol. 33, n. 2/2012, 217 s.; C. Jopkke, *War of words: interculturalism v. multiculturalism*, in *Comparative Migration Studies*, 6/11, 2018.

¹²⁸ S. Bagni, *Dal Welfare State al Caring State?* in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013, 21, dove si riconduce a questa forma di Stato, oltre alle esperienze andine, anche Sud Africa e Bhutan.

definizione delle regole (costituzionali e legislative) che consentono di “vivere insieme”¹²⁹.

Da questa prospettiva il confederalismo democratico curdo, seppur riconducibile per molti aspetti al modello richiamato, sembra mostrare dei tratti peculiari che sono assenti nel *Caring State* e, in particolare, nel *nuevo constitucionalismo* latinoamericano, rendendo dunque preferibile un suo inquadramento come autonoma proposta disciplinare a partire da tre profili.

Si osserva, anzitutto, una prevalenza della componente ideologica rispetto a quella autoctona, come ben dimostrano l’approccio alla questione ecologica e a quella di genere. Da un lato, infatti, la visione biocentrica e postsvilupposta del Rojava non è il frutto della costituzionalizzazione di valori tradizionali delle culture ctonie, ma si costruisce attraverso un modello decisionale emancipatorio che intende promuovere la capacità dei gruppi e degli individui di stabilire direttamente le regole di condivisione dell’ambiente naturale, all’insegna di quella “*environmental justice*” caratterizzata dall’integrazione tra la questione del degrado ambientale, l’oppressione politica e l’emarginazione socio-economica¹³⁰. Dall’altro lato, la vicenda della c.d. Legge sulle donne – seppure testimonia la volontà di rispettare il pluralismo delle culture giuridiche e delle pratiche locali, evitando di imporre in via autoritativa le disposizioni più innovative (es. il divieto della poligamia e del ripudio, l’uguaglianza tra uomo e donna nell’ambito della successione ereditaria) – è indicativa del rifiuto di riconoscere formalmente un pluralismo giuridico su base etno-culturale o confessionale, in nome della promozione dell’emancipazione sociale e politica della donna.

In secondo luogo, sul fronte della partecipazione e della rappresentanza politica, l’esperienza del Rojava presenta, in effetti, diversi aspetti in comune con quelle “democrazie plurinazionali” caratterizzate dall’ambizione di unire, sul piano istituzionale, i principi di una «legalità cosmopolita» (quali l’ecologia e l’autodeterminazione dei gruppi e delle donne) e il principio pluralistico, inteso come alternativa valoriale rispetto alla classica contrapposizione “nazione dominante vs. minoranze”¹³¹. Come è stato osservato da più angolazioni, infatti, il confederalismo democratico e

¹²⁹ S. Bagni, *Lo Stato interculturale*, cit., 137 s.; S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, 2019, 123 s.

¹³⁰ Cfr. T.V. Reed, *Toxic Colonialism, Environmental Justice, and Native Resistance in Silko’s Almanac of the Dead*, in *MELUS: Multi-Ethnic Literature of the U.S.*, 2, 2009, 25, che dà conto delle diverse formule utilizzate per descrivere questi movimenti - «liberation ecologies, subaltern environmentalism, global South environmentalisms, environmentalism of the poor, and so forth». L’aspetto rilevante del modello di confederalismo democratico, in tal senso, è rappresentato dal fatto di concepire l’autogoverno comunitario non solamente in funzione dei particolarismi (culturali, etnici, religiosi, linguistici), ma anche come strumento di emancipazione di quei «segmenti sociali» oppressi (donne, giovani, lavoratori, etc. – art. 50 Contratto Sociale) i cui interessi non necessariamente si risolvono in quelli del gruppo a cui appartengono.

¹³¹ L’elevata diversità delle componenti sociali si accompagna, nei contesti delle democrazie plurinazionali, al riconoscimento di spazi di autodeterminazione, che si traducono nella costituzionalizzazione di diritti collettivi quali l’autogestione delle produzioni e dei territori, la consultazione, e anche il riconoscimento dei circuiti di giustizia alternativi a quello dello Stato. A proposito degli ordinamenti plurinazionali di Ecuador e Bolivia, cfr. S. Baldin, *op. cit.*, 90.

il *nuevo constitucionalismo* andino colgono entrambi la «dimensione politica» della plurinazionalità¹³², rimarcando la necessità di un esteso processo di emancipazione dei gruppi e degli individui, e non solo delle minoranze, dalle condizioni di subalternità causate da un modello di sviluppo estrattivista¹³³. D'altra parte, se il Contratto Sociale del Rojava condivide con le Costituzioni del *buen vivir* il sistema delle quote etniche, sociali e femminili e la revocabilità del mandato elettivo, queste misure sono tuttavia inserite in un disegno “radicale” di sussidiarietà tra le istituzioni, che inizia con le comuni e culmina nel municipio (con la sua area allargata denominata cantone o regione). Osservato da una prospettiva storica, il modello sorto in Rojava sembra tracciare un percorso “di ritorno” rispetto alle evoluzioni che, in Occidente, hanno portato la «fratria», il «villaggio» o la «comune» a divenire Stato-nazione, instaurando il monopolio dei poteri pubblici e facendo dipendere da quest'ultimo il riconoscimento dei diritti collettivi e individuali¹³⁴.

In ultimo, e di nuovo in continuità con le esperienze andine, il Rojava tenta di affrontare, sul piano politico-costituzionale, l'ineliminabile pulsione transnazionale dell'insediamento territoriale del popolo curdo, in quanto “popolo indigeno”, tra diversi Stati-nazionali, sfidando gli stessi concetti di confini e sovranità dello Stato. D'altra parte, nell'esperienza presa in esame, l'assemblea cittadina va intesa come *alter ego* del potere pubblico personificato dagli organi statali: non si tratta, semplicemente, di una “declinazione” del potere, ma di un “potere parallelo” volto a riportare la gestione degli affari comuni nell'ambito di una “scala umana”. L'autonomia costruita sulla scorta del pensiero socio-ecologista non sembra strettamente identificabile, sotto questo aspetto, né in senso “culturale” né in senso “territoriale”, essendo l'elemento ctonio volutamente attenuato, così come ogni altra manifestazione di particolarismo etnico o linguistico. Nella sua attuazione concreta il confederalismo democratico si inserisce piuttosto nel solco degli sviluppi “parastatali” compiuti dalle *Juntas del Buen Gobierno* del Chiapas messicano, dal *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* in Brasile o dalla *Federación de Juntas Vecinales* di El Alto in Bolivia; fa parte perciò di un progetto di respiro transnazionale destinato a ridisegnare la concezione degli “spazi” pubblici attraverso forme di solidarietà che prescindono dai confini nazionali e uniscono municipi e movimenti politici che condividono la necessità di costruire un nuovo ecosistema comunitario oltre la dicotomia tra privato e pubblico imposta dalla democrazia rappresentativa¹³⁵.

Considerando il contesto particolarmente ostico, e altresì mutevole, già ricordato e le diverse direzioni che il “laboratorio” del Rojava potrebbe intraprendere, non sembra, dunque, ancora possibile tracciare un bilancio definitivo di questa esperienza dal punto di vista del diritto pubblico

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Si veda, M. Carducci, *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, in *federalismi.it, Focus America Latina*, 1, 2014, 3.

¹³⁴ R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, 165-6.

¹³⁵ Z. Gambetti, *Politics of place/space: the spatial dynamics of Kurdish and Zapatista movements*, in *New Perspectives on Turkey*, vol. 41, 2009, 43-57.

comparato. Si tratterà infatti di comprendere se la sfida di una «*self-constitution*» nella quale, a fronte di una struttura istituzionale fluida, «people produce and reproduce the necessary and desired conditions for living through direct engagement and collaboration with one another»¹³⁶, andrà incontro a contraccolpi e retrocessioni sul piano dell'attuazione politico-costituzionale o riuscirà invece ad auto-alimentarsi quale visione innovativa della democrazia oltre lo Stato.

Maria Chiara Locchi
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia
maria.locchi@unipg.it

Jacopo Paffarini
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia
jacopo.paffarini1@unipg.it

¹³⁶ J. Jongerden, *op. cit.*, 602.

